

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
AMENDOLA PIETRO: Riordinamento organici degli uffici provinciali del tesoro. (28071) . . . . .	III	CAPALOZZA: Trattamento previdenziale ai minatori italiani in Belgio. (28299) . . . . . X
ANTONIOZZI: Sistemazione strada bivio Scannelli-Grimaldi-Campora. (27571).	III	CAPALOZZA: Perequazione pensioni degli ex dipendenti da enti locali. (28436) . . . . . XI
ANTONIOZZI: Costruzione scuola in Albidona (Cosenza). (27642) . . . . .	III	CAPALOZZA e MASSOLA: Costruzione acquedotto Alto Metauro (Pesaro). (27729) . . . . . XI
ANTONIOZZI: Costruzione scuola a Spezzano della Sila (Cosenza). (27844) . . . . .	IV	CAPRARA: Riapertura molino-pastificio Chirico di Acerra (Napoli). (28057) . . . . . XI
AUDISIO e LOZZA: Criteri di assunzione nella ditta Baratta di Alessandria. (28020) . . . . .	IV	CAPRARA: Indennità post-sanatoriale a Manzi Giuseppina. (28058) . . . . . XII
BARDANZELLU: Lavori pubblici in Manganella di Castelsardo (Sassari). (28390) . . . . .	V	CAPRARA: Rilascio passaporto a Cozzolino Enrico. (28447) . . . . . XII
BERLINGUER e TARGETTI: Miglioramenti economici agli infortunati sul lavoro. (28155) . . . . .	V	CASTELLARIN: Prassi per rilascio passaporti per paesi comunisti. (27707) . . . . . XIII
BERNARDI e ALBIZZATI: Pensioni ai dipendenti comunali avventizi assicurati I. N. P. S. (27684) . . . . .	VI	COLASANTO: Vertenze nel molino-pastificio Chirico di Acerra (Napoli). (27696) . . . . . XIII
BERNARDINETTI: Aumento pensioni agli orfani e vedove di guerra. (26527)	VI	COLITTO: Costruzione elettrodotto in Fischeiola di Civitanova del Sannio (Campobasso). (26735) . . . . . XIV
BERRY: Fiera del bestiame in Villa Castelli (Brindisi). (28446) . . . . .	VII	COLITTO: Illuminazione elettrica delle contrade di Forlì del Sannio (Campobasso). (27744) . . . . . XIV
BETTOLI: Indennità di esproprio in Aviano (Udine). (28248) . . . . .	VIII	COLITTO: Costruzione scuola in Forlì del Sannio (Campobasso). (27745) . . . . . XIV
BONOMELLI: Aumento pensioni I. N. P. S. (27803) . . . . .	VIII	COLITTO: Riparazione strade di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27795) . . . . . XV
BONTADE MARGHERITA: Riapertura termini per domande di pensioni dirette di guerra. (27319) . . . . .	VIII	COLITTO: Nomina presidente della camera di commercio dell'Aquila. (28472) . . . . . XV
CALABRÒ: Completamento autostrade Catania-Palermo, Siracusa-Catania, Catania-Messina, Messina-Palermo. (27690)	IX	DANTE: Inchiesta sulla formazione di elenchi dei poveri in Tusa (Messina). (28364) . . . . . XV
GALANDRONE GIACOMO e BUFARDECI: Crisi nell'industria della pietra lavica nel catanese. (27321) . . . . .	IX	DANTE: Formazione ruoli per imponibile mano d'opera in Tusa (Messina). (28365) . . . . . XV
CALASSO: Assistenza sanitaria ai dipendenti comunali di Copertino (Lecce). (27043) . . . . .	IX	DE BIAGI: Pensioni ai dipendenti da enti locali. (27288) . . . . . XV
CANTALUPO: Piano ricostruttivo di Cisterna. (26687) . . . . .	X	DE MARZI: Aliquota dell'imposta comunale di patente. (28405) . . . . . XVI
		DE MARZIO: Alloggio I. N. A. a Vincenzo Paparella (28031) . . . . . XVI
		DE TOTTO: Provvidenze ai pensionati per la causa nazionale. (26242) . . . . . XVII
		DE TOTTO: Accordo italo-jugoslavo per proprietà italiane in Jugoslavia. (27424) . . . . . XVII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

	PAG.		PAG.
DI MAURO: Parere dei consulenti tecnici nelle cause contro l'I. N. P. S. di Caltanissetta. (27439) . . . . .	XVIII	PACCIARDI: Soppressione da parte della L. A. I. dello scalo a Reggio Calabria. (28410) . . . . .	XXIX
FAILLA: Provvidenze per danni alluvionali in Comiso (Ragusa). (28197) . .	XIX	PENAZZATO: Prezzo delle carni bovine. (28290) . . . . .	XXIX
FAILLA e SALA: Sulla maturazione artificiale del pomodoro. (28163) . . .	XIX	POLANO: Depolverizzazione strada statale n. 125 « orientale sarda ». (27608) . .	XXX
FANELLI: Aumento pensioni I. N. P. S. (27706) . . . . .	XIX	POLANO: Asfaltatura strada statale n. 128 « centrale sarda » (27609) . . . . .	XXX
FRANCESCHINI GIORGIO: Imposta ricchezza mobile sui redditi da operazioni di mutui. (26957) . . . . .	XIX	POLANO: Inconvenienti sulla strada statale n. 16 « Adriatica ». (27611) . .	XXX
GASPARI: Costruzione strada Vasto-stazione Montenero Petacciato (Chieti). (28257) . . . . .	XX	POLANO: Recapito della corrispondenza in Laigheddu di Aggius (Sassari). (27755) . . . . .	XXXI
GASPARI: Piano ricostruttivo di San Vito Marina (Chieti). (28261) . . . . .	XX	RICCIO: Costruzione circonvallazione in Cimitile di Nola (Napoli). (27797) . .	XXXI
GASPARI: Costruzione chiesa parrocchiale di Furci (Chieti). (28263) . . . . .	XX	SACCHETTI: Costruzione acquedotto di Albidona (Reggio Emilia). (28094) .	XXXI
GELMINI: Assistenza creditizia alle imprese artigiane. (26928) . . . . .	XXI	SALA e GRASSO NICOLOSI ANNA: Crisi della fabbrica C. I. S. A. S. di Palermo. (25933) . . . . .	XXXII
GERACI: Sistemazione località « Petrulli » in Aspromonte (Reggio Calabria). (27542) . . . . .	XXII	SANTI: Costruzione palazzo per uffici finanziari di Varese. (28373) . . . . .	XXXII
GOMEZ D'AYALA: Collaudo alloggi I. N. A. di Boscoreale (Napoli). (27119) . . .	XXIII	SCARPA: Licenziamento di A. Meneguzzi dalla « Cogne » di Aosta. (27394) . .	XXXIII
GRIFONE: Collocamento operai in Ariano Irpino (Avellino). (26908) . . . . .	XXIII	SCOTTI ALESSANDRO: Inconvenienti causati dalla cementeria Eternit in Ozzano Monferrato (Alessandria). (27171)	XXXIII
GUADALUPI e BOGONI: Facilitazioni fiscali alla ditta S. I. S. di Galatina (Lecce). (25355) . . . . .	XXIV	SENSI: Allacciamento stradale san Morrello di Scala Coeli (Cosenza)-statale 106. (27447) . . . . .	XXXIV
GUADALUPI e MACRELLI: Sulla unificazione della L. A. I. ed Alitalia. (28132) . .	XXIV	SENSI: Costruzione case per pescatori in Trebisacce (Cosenza). (27448) . . . . .	XXXIV
INGRAO: Sciopero di operai della fabbrica laterizi d'Agostino di Formia (Latina). (28002) . . . . .	XXV	SENSI: Finanziamenti alle cooperative edilizie del cosentino. (27449) . . . . .	XXXV
INVERNIZZI: Sistemazione stabile I. N. A. di Tavernerio (Como). (27864) . . .	XXV	SENSI: Costruzione strada comunale di allacciamento di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza). (27559) . . . . .	XXXV
LUCIFREDI: Ratizzazione contributi degli enti locali alla cassa pensioni. (27526)	XXVI	SENSI: Lavori pubblici in Cetraro (Cosenza) (27560) . . . . .	XXXV
MAGLIETTA: Inchiesta nel molino-pasticificio Chirico di Acerra (Napoli). (27853)	XXVI	SENSI: Completamento strada bivio Savuto - 18 tirrenica inferiore (Cosenza) (27647) . . . . .	XXXVI
MAGLIETTA: Completamento alloggi I.N.A. in Sant'Antonio Abate (Napoli). (28022) . . . . .	XXVII	SENSI: Costruzioni popolari in Cleto e Savuto di Cleto (Cosenza). (27648) .	XXXVI
MAGLIETTA e SACCHETTI: Accordi di giurisdizione per reati tra l'Italia e gli Stati Uniti. (27703) . . . . .	XXVII	SENSI: Contributo alla cooperativa « La demaniale » di Cosenza. (27649) . .	XXXVI
MANCINI: Vigilanza sul lavoro notturno dei panifici cosentini. (28033) . . .	XXVII	SENSI: Costruzione scuola in Albidona (Cosenza). (27650) . . . . .	XXXVI
MARABINI: Approvvigionamento idrico di Sesto Imolese (Bologna). (27357)	XXVIII	SENSI: Ampliamento acquedotto in San Giovanni in Fiore (Cosenza). (28222)	XXXVII
MUSOLINO: Salari ai lavoratori di Storti (Reggio Calabria) dipendenti della ditta Jannolo (27401) . . . . .	XXVIII	SPADAZZI: Lavori di consolidamento in San Giorgio Lucano (Matera). (26555)	XXXVII
		SPADAZZI: Licenziamento di operai dal vivaio in Metaponto di Bernalda (Matera). (27566) . . . . .	XXXVIII

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

	PAG.
SPAMPANATO: Liquidazione a V. Capone portalettere in Cascano di Sessa Aurunca (Caserta). (28145) . . . . .	XXXIX
SPONZIELLO: Facilitazioni fiscali alle distillerie S. I. S. di Galatina (Lecce). (25331) . . . . .	XXXIX
TOGNONI: Costruzione ambulatorio in Pereta di Magliano in Toscana (Grosseto). (27816) . . . . .	XXXIX
TROISI: Situazione mercato dell'olio, del vino e delle mandorle nelle Puglie. (26112) . . . . .	XL
VALSECCHI: Prezzi dell'energia elettrica. (25215) . . . . .	XL

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il riordinamento degli organici del personale degli uffici provinciali del tesoro, in relazione alle accresciute attribuzioni e all'incremento dei servizi demandati ai predetti uffici in seguito all'entrata in vigore del noto decreto sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro.

L'interrogante intende, in particolar modo, segnalare lo stato di disagio in cui trovasi il personale della carriera esecutiva e il personale già appartenente ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana, ora inquadrato nei ruoli aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Per questo personale, la cui progressione di carriera si è svolta finora con estrema lentezza, sarebbe opportuno disporre una rivalutazione della carriera stessa mediante promozioni in soprannumero, in base all'anzianità, dato che l'angustia degli organici esistenti non permette alcuna ascesa gerarchica. (28071).

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione con la quale l'interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare:

1°) per il riordinamento degli organici degli uffici provinciali del tesoro, in relazione alle accresciute attribuzioni ad essi demandate in seguito all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sul decentramento dei servizi di questo Ministero;

2°) per la rivalutazione della carriera, mediante promozioni in soprannumero, del personale della carriera esecutiva e di quello già appartenente ai ruoli organici del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

In merito al punto 1) si fa presente che questo Ministero è consapevole dell'insufficienza del personale dei dipendenti uffici provinciali, in relazione ai gravosi e molteplici compiti ad essi demandati, specie in seguito al decentramento dei servizi sia di questo Ministero che di altre amministrazioni centrali, prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

È da ritenere che il problema troverà adeguata soluzione nel quadro dei provvedimenti che potranno essere adottati per la revisione dei ruoli organici di tutto il Ministero del tesoro e che, in tal sede, non si mancherà di tener conto delle effettive esigenze di personale dei dipendenti uffici provinciali.

Per quanto riflette il punto 2) si precisa che la materia relativa allo svolgimento delle carriere del personale statale è disciplinata dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che non offre possibilità alcuna di procedere a promozioni in soprannumero in base all'anzianità di servizio.

Quanto, poi, al personale già appartenente al soppresso Ministero dell'Africa italiana, si fa presente che la posizione giuridica di esso nei ruoli aggiunti è regolata da un complesso di disposizioni le quali sono comuni a tutte le amministrazioni, per cui non sembra possibile proporre norme particolari che siano applicabili soltanto al personale in servizio presso questa amministrazione.

*Il Ministro:* MEDICI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando, da parte dell'A.N.A.S., sarà provveduto alla depolverizzazione della strada statale 108 nel tratto bivio Scannelli-Grimaldi-Campora.

L'interrogante sollecita l'immediato intervento. (27574).

RISPOSTA. — Per la sistemazione generale ed il miglioramento del tronco della strada statale 108 « Silana di Cariati » compreso fra Campora San Giovanni e bivio Scannelli — previsti per l'ammontare di lire 112 milioni — la A.N.A.S. ha già espletata la gara per l'aggiudicazione dei lavori che avranno inizio quanto prima.

*Il Ministro:* TOGNI.

ANTONIOZZI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per il quale si ritarda la

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

realizzazione dell'edificio scolastico di Albido-na (Cosenza), per cui sono stati promessi contributi per 22 milioni. (27642).

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Albido-na, da eseguirsi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, trovasi presso l'ufficio del genio civile di Cosenza, il quale non ha potuto inoltrarlo al provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro per i successivi adempimenti dato che sono sorte delle contestazioni sulla prescelta area.

Tali contestazioni, dagli accertamenti eseguiti dal genio civile sono risultate infondate e di ciò è già stata informata la prefettura interessata che ad oggi non ha fatto conoscere il proprio avviso al riguardo.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi che ritardano la costruzione dell'edificio scolastico per le scuole secondarie del comune di Spezzano della Sila (Cosenza), in esecuzione della legge del 9 agosto 1954, n. 645. (27844).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha potuto accogliere la domanda del comune in parola in quanto si è dovuto dare la precedenza ad opere che rivestono carattere di maggiore urgenza.

Si assicura, comunque, che la domanda predetta sarà tenuta presente, in sede di formulazione del programma del corrente esercizio finanziario, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

All'uopo, per altro, è necessario che il comune anzidetto, uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovi entro il 30 settembre 1957, la richiesta al competente provveditorato agli studi.

*Il Ministro:* TOGNI.

AUDISIO E LOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato di quanto avviene all'ufficio provinciale del lavoro di Alessandria, in particolare per quanto attiene al caso di assunzione di mano d'opera da parte della ditta Baratta di quella città.

Nel settembre 1956 alcune operaie di tale ditta erano state sospese dall'impiego con l'impegno di riassumerle al lavoro non appena le condizioni produttive lo avessero permesso.

In data 5 aprile il locale ufficio di collocamento rilasciava il nulla osta per l'assunzione da parte della ditta Baratta di una nuova operaia, certa Gatti Wilma.

A termini dell'articolo 15, capitolo II, della legge 29 aprile 1949, il sindacato provinciale F.I.O.M. si rivolgeva all'ufficio provinciale di Alessandria chiedendone l'intervento per il rispetto della norma di legge in favore delle operaie sospese, che debbono avere la precedenza nelle assunzioni, e contemporaneamente informava l'unione industriale, chiedendo una convocazione delle parti per discutere la questione e ristabilire la validità della legge.

L'unione industriale rifiutava l'incontro e l'ufficio provinciale del lavoro rispondeva in forma evasiva, facendo propria la tesi sostenuta dall'unione industriale.

In data 28 giugno 1957, il sindacato provinciale F.I.O.M. esponeva per iscritto i fatti al prefetto di Alessandria richiedendone l'intervento, affinché fosse convocata una riunione delle parti sotto la sua presidenza al fine di giungere ad una pacifica soluzione della vertenza. Ma anche il rappresentante periferico del Governo ha preferito seguire la via del silenzio, e a distanza di un mese non si è neppure degnato di riscontrare l'istanza ricevuta.

Gli interroganti chiedono pertanto un pronto intervento, affinché la piena legalità venga ristabilita e adeguati provvedimenti siano presi verso i dipendenti funzionari che avessero eventualmente mancato ai loro doveri. (28020).

RISPOSTA. — Dagli elementi di giudizio in mio possesso risulta che, in data 5 aprile 1957, l'ufficio di collocamento di Alessandria ha autorizzato la ditta Baratta ad assumere l'operaia Wilma Gatti appartenente ad un nucleo familiare notevolmente bisognoso.

Poiché, presso la citata ditta, risultavano sospese (sin dal settembre 1956) 4 lavoratrici, la locale F.I.O.M., ritenendo erroneamente che le operaie stesse fossero state licenziate per riduzione di personale, ha invocato l'applicazione dell'articolo 15, ultimo capoverso, della legge 29 aprile 1949 n. 264, il quale, come è noto, stabilisce che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

L'unione industriale di Alessandria, interessata della questione dall'ufficio provinciale del lavoro, ha, comunque, precisato che l'operaia Wilma Gatti è stata adibita al servizio delle macchine verniciatrici e cioè ad una

mansione diversa da quella cui erano, a suo tempo, adibite le quattro operaie sospese. Infatti, tre di quest'ultime erano addette al reparto galvanico, tuttora inattivo, mentre la quarta era impiegata nella fabbricazione degli anelli di cartone per il funzionamento delle capsule, anelli che, attualmente, sono acquistati sul mercato.

È a causa della infondatezza della istanza avanzata dalla F.I.O.M., fatta rilevare a detta associazione sindacale anche dall'ufficio provinciale del lavoro, che il prefetto di Alessandria non ha ritenuto di intervenire in merito.

Informo, infine, che, in data 27 luglio 1957, la direzione della ditta Baratta ha licenziato, per esuberanza di personale, 6 operaie tra cui le quattro sospese sin dal 1956 e la stessa Wilma Gatti. In favore di quest'ultima — particolarmente bisognosa — è immediatamente intervenuta la commissione interna (di cui fa parte anche il rappresentante della F.I.O.M.) e la direzione dell'azienda ha riassunto l'interessata per un periodo di tre mesi.

*Il Ministro:* GUI.

**BARDANZELLU.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza e se non intenda provvedere perché, nonostante sia stata deliberata la quota a carico del comune di Castelsardo (Sassari) in lire 600 mila, non siano stati ancora autorizzati i lavori di proseguimento del rione Manganella sito nell'abitato del comune e di cui tratta il cantiere ministeriale n. 02741614. Gli elaborati relativi sono stati presentati, da tempo, con regolare documentazione all'ufficio del genio civile della provincia di Sassari (28390).

**RISPOSTA.** — Nel piano dei cantieri da istituire, in provincia di Sassari, nel corrente esercizio finanziario, risulta incluso, per il comune di Castelsardo, un cantiere di lavoro per 3.060 giornate lavorative.

Poiché il comune di Castelsardo, al quale compete la scelta dell'opera da realizzare con il cantiere assegnato, non ha ancora fatto conoscere la propria decisione al riguardo, questo Ministero non è in grado di comunicare se i lavori segnalati dall'interrogante formeranno — o meno — oggetto del cantiere di cui trattasi.

*Il Ministro:* GUI.

**BERLINGUER e TARGETTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quando si proponga di dare

finalmente disposizioni perché siano corrisposti ai mutilati del lavoro gli acconti sui futuri miglioramenti, tenendo presente che l'approvazione di un ordine del giorno, accettato dal Governo, alla XI Commissione della Camera, relativo a tali acconti per la intera categoria, o l'annuncio della loro imminente corresponsione più volte dato dal precedente Governo e da quello attuale hanno determinato un'ansiosa attesa degli interessati e delle loro famiglie che non può essere più a lungo delusa. (28155).

**RISPOSTA.** — Il progetto relativo ai miglioramenti economici agli infortunati sul lavoro è ormai nell'ultima fase di studio prima di essere sottoposto all'esame del Parlamento.

La Commissione del lavoro della Camera dei deputati ha espresso a suo tempo il voto che — in attesa dell'approvazione del progetto suddetto — venisse corrisposto agli infortunati interessati un acconto.

Tuttavia tale voto non ha potuto trovare pronto accoglimento in quanto non si sapeva — e non si sa tuttora, perché il Parlamento non si è ancora pronunciato — quale sarà la portata dei benefici e quali saranno, in definitiva, i beneficiari.

Superando, per altro, ogni difficoltà, in adempimento di quel voto ed in relazione all'annuncio dato a suo tempo dal Governo, in data 13 agosto 1957, si sono intanto inviate disposizioni alla Presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, affinché provveda a corrispondere a talune categorie di inabili più gravi ed ai superstiti di infortunati nell'industria e nell'agricoltura una anticipazione *una tantum* da regolare in sede di applicazione della legge. Tale anticipazione verrà corrisposta ai titolari di rendita per inabilità superiore al 59 per cento ed ai beneficiari di rendite indirette, in corso al 1° agosto, limitatamente a coloro che per effetto delle norme emanande beneficeranno nell'industria, della elevazione del minimale da lire 135 mila a lire 180 mila e del massimale da lire 300 mila a lire 400 mila e, nell'agricoltura, dell'aumento della retribuzione annua convenzionale da lire 135 mila a lire 180 mila per gli uomini e da lire 90 mila a lire 120 mila per le donne: provvedimenti minimi dei quali, in ogni caso, si confida nell'approvazione del Parlamento.

L'anticipazione prodotta non sarà, comunque, inferiore all'importo di lire 2 mila, sia per le rendite corrisposte agli invalidi che per quelle spettanti ai superstiti, intesa, per costoro, l'unità nucleo familiare.

La Presidenza dell'I.N.A.I.L. sta disponendo perché le suddette anticipazioni vengano pagate al più presto possibile.

*Il Ministro: GUI.*

**BERNARDI E ALBIZZATI.** — *Al Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere quando presumibilmente verrà risolto il problema delle pensioni spettanti ai dipendenti avventizi dei comuni, che hanno versato i contributi assicurativi alla previdenza sociale. Gli interroganti fanno presente che vi sono avventizi, i quali, avendo compiuto i 60 anni di età dopo il giugno 1955, e avendo lavorato meno di 15 anni nell'industria e meno di 15 anni presso i comuni, rischiano di non prendere la pensione né dalla previdenza sociale né dalla cassa enti locali.

Chiedono infine gli interroganti di sapere se i ministri non ritengano scandaloso che vi siano dei lavoratori, i quali da due anni attendono la pensione, che secondo la previdenza sociale non può essere loro liquidata senza un provvedimento ministeriale, per il quale sarebbe stata nominata una commissione, che nel corso di 24 mesi non si è mai riunita una volta; e che questi lavoratori in tale vana e ingiusta attesa siano costretti a vivere — o a morire — ricorrendo all'assistenza pubblica e privata. (27684).

**RISPOSTA.** — Si premette che, per effetto delle norme transitorie contenute nella legge 4 aprile 1952, n. 218, la pensione di vecchiaia è liquidata dall'I.N.P.S. anche a quegli assicurati che non possono far valere i quindici anni di contribuzione richiesti, in via normale, dall'articolo 2, *sub* 9, della stessa legge.

Inoltre ai sensi della legge 3 maggio 1956, n. 313, è temporaneamente consentita la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, per raggiungere i requisiti minimi, a coloro che hanno superato l'età di pensionamento anche se non possono far valere l'anno di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, richiesto dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

A favore, infine, dei titolari di pensione degli enti locali, come di ogni altro sistema di previdenza sostitutivo della assicurazione obbligatoria, si è previsto, nel testo delle norme di attuazione e di coordinamento della succitata legge 4 aprile 1952, n. 218, recentemente emanato con decreto presidenziale ed attualmente in corso di registrazione e pubblicazione, la liquidazione di un supplemento di pensione a carico della gestione assicurativa, di misura proporzionale all'entità dei

contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima, qualunque sia l'ammontare dei contributi medesimi, e ciò in esplicita deroga ai requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione.

Per altro la pensione o la quota di pensione I.N.P.S. non compete per i periodi nei quali l'assicurazione fu effettuata per errore da parte delle amministrazioni interessate in luogo della iscrizione, prescritta per legge, alle casse di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

In tali casi si procede alla regolarizzazione della iscrizione presso le citate casse ed al corrispondente annullamento delle posizioni assicurative.

La complessità di tali regolarizzazioni può essere, talvolta, motivo di ritardo nella liquidazione del definitivo trattamento di quiescenza del lavoratore.

Al riguardo però il Ministero del tesoro — direzione generale degli istituti di previdenza — di concerto con quello del lavoro, ha da tempo impartito disposizioni alle prefetture affinché si proceda tempestivamente alla verifica e all'aggiornamento della posizione previdenziale di tutti i dipendenti da enti locali allo scopo di evitare che, all'atto del pensionamento, si determinino motivi di contestazione o di ritardo.

Si soggiunge poi che agli iscritti alla cassa pensioni dipendenti enti locali, nel caso di cessazione dal servizio prima del raggiungimento del diritto a pensione, compete l'indennità *una tantum* anche con un solo anno di servizio.

Il completo coordinamento dei sistemi assicurativi potrà, però, essere raggiunto allorché sarà ammesso, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza — oltre alla ricongiunzione dei servizi prestati presso enti locali, con quelli resi allo Stato, già previsto dalla legge 22 giugno 1954, n. 523 — anche la ricongiunzione con i servizi prestati alle dipendenze dei privati datori di lavoro.

La questione, che era già in corso di studio ad iniziativa del Ministero del tesoro, è da ritenere ora avviata a soluzione per effetto della proposta del senatore Angelini Cesare (atto Senato n. 1621 comunicato alla Presidenza il 19 luglio 1956), attualmente in corso di esame da parte dei competenti dicasteri.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno: SALIZZONI.*

**BERNARDINETTI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se negli annunciati prov-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

vedimenti di aumenti delle pensioni di guerra si terrà conto di aumentare le pensioni indirette, a favore soprattutto delle vedove di guerra, e gli assegni agli orfani minorenni di guerra. (26527).

**RISPOSTA.** — Gli « annunciati provvedimenti di aumenti delle pensioni di guerra », ai quali l'interrogante fa riferimento, consistono evidentemente nella proposta di legge approvata recentemente dalla Camera dei deputati e ora legge 26 luglio 1957, n. 616.

La predetta legge ha preso in considerazione varie rivendicazioni della categoria dei titolari di pensioni di guerra dirette, quali il raddoppio dell'ammontare dell'assegno di previdenza, l'aumento per i figli a carico, la concessione della tredicesima mensilità per i pensionati di prima categoria disoccupati, eccetera.

A tali provvidenze è anche da aggiungere una revisione delle tabelle delle pensioni dirette dalla prima all'ottava categoria.

È ben noto che la suddetta legge trae origine dall'ordine del giorno del senatore Di Giovanni, approvato dal Senato, nel quale da un lato si riconosceva che dopo gli aumenti previsti dalla legge 11 aprile 1953, n. 263 le pensioni di guerra indirette risultavano rivalutate ad una misura accettabile, e dall'altro lato si prospettava la necessità di una ulteriore successiva considerazione del problema delle pensioni di guerra dirette.

Da quanto sopra chiaro emerge che la legge di cui trattasi non poteva accordare nuovi benefici alla categoria dei titolari di pensioni di guerra indirette, per la quale già si è provveduto con la precedente legge n. 263 che ha avuto applicazione graduale dal 1° luglio 1953, dal 1° luglio 1954 e dal 1° luglio 1955 e che ha recato un onere di circa 40 miliardi.

D'altra parte il bilancio statale non avrebbe la possibilità di sopportare la maggior spesa che deriverebbe da una ulteriore revisione delle pensioni di guerra indirette, maggior spesa che non potrebbe non essere ingentissima essendo i titolari di tali pensioni circa 600 mila.

*Il Ministro del tesoro: MEDICI.*

**BERRY.** — *Al Ministro dell'interno.* — Su quanto segue.

È stato portato recentemente a conoscenza dell'interrogante che gli amministratori social-comunisti del comune di Villa Castelli (Brindisi) hanno potuto organizzare indisturbati, lo scorso anno, ai primi di ottobre, dei festeggiamenti civili e pseudo religiosi, in contrap-

posizione alla tradizionale festa patronale, e quasi in coincidenza con essa, con indisponente ostentazione di immagini sacre, sotto il pretesto di una « fiera del bestiame in onore dei santissimi Patroni » e ciò nonostante il contrario avviso dell'autorità ecclesiastica, la quale non avrebbe mai potuto consentire che i santissimi Patroni di Villa Castelli venissero onorati, da atei, in maniera così inusitata e marcatamente derisoria, sotto mentite parvenze religiose, ed anzi con spiccato carattere di spregio della determinazione della stessa autorità ecclesiastica, tendente a far rispettare la competenza del parroco quale promotore delle feste patronali, con la collaborazione di persone gradite.

Lo sdegno della popolazione, che respinge l'ideologia comunista e disprezza le sue simulazioni, fu notevole soprattutto quando si tentò di costringere il parroco ad effettuare una processione religiosa e non si ebbe alcun intervento della forza pubblica, né alcun successivo provvedimento.

Quegli stessi amministratori, evidentemente imbalanziti da tanta acquiescenza, intendono rinnovare quest'anno tali manifestazioni, con maggior pompa, nella stessa data; hanno raccolto fondi a mezzo di questue, carpando la buona fede di molti e continuando a frodarla con la diffusione di ingenti quantità di volantini, anche nei comuni vicini, che annunciano il programma della imminente nuova fiera del bestiame in onore dei santissimi Patroni di Villa Castelli e dei concomitanti festeggiamenti.

L'interrogante esprime l'avviso che quando anche i predetti amministratori comunali avessero indetto, in tali circostanze, una manifestazione fieristica e festaiola di bestiame in onore di Marx, Lenin, Stalin e Krusciov, si sarebbe dovuta rilevare dalle autorità di pubblica sicurezza la inopportunità della coincidenza e negare la prescritta autorizzazione.

Ma che la fiera e la festa in questione possano organizzarsi in maniera così spiccatamente volgare e abietta di dispregio dell'altrui sentimento religioso, è cosa che non appare ulteriormente tollerabile, scuote le basi di una sopportabile coesistenza e può produrre gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

Le norme vigenti consentono alle autorità di pubblica sicurezza di impedirlo.

L'interrogante chiede, pertanto, al ministro di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il rispetto del sentimento religioso della popolazione di Villa Castelli, che quegli amministratori comunali vorrebbero nuovamente vilipendere. (28446).

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

RISPOSTA. — La « fiera del bestiame », che si svolge annualmente nel comune di Villa Castelli in concomitanza ai festeggiamenti in onore dei Santissimi Patroni, è regolarmente compresa nel calendario delle fiere e mercati di quella provincia. Sospesa durante il periodo bellico, fu ripristinata nel 1954.

Nel decorso anno, non risulta che siano stati lamentati inconvenienti di sorta in ordine a tale manifestazione.

Nel luglio 1957, il parroco di quel comune chiese ed ottenne dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza l'autorizzazione ad effettuare questue per sopperire alle spese di culto, e tale compito venne demandato, fra gli altri, a tale Ciriaci Donato, collocatore comunale.

Il sindaco di Villa Castelli denunciò alla procura della Repubblica il Ciriaci e gli altri questuanti, sostenendo che la raccolta dei fondi veniva effettuata in modo vessatorio, allo scopo di raccogliere danaro per i festeggiamenti patronali, indetti dal comitato religioso, e non per necessità di culto. Le indagini all'uopo esperite dall'arma dei carabinieri stabilirono che il Ciriaci e gli altri si erano limitati a raccogliere solo offerte volontarie.

Frattanto, il sindaco istituì un comitato per i festeggiamenti, con incarico di reperire fondi, in contrapposto al comitato religioso; e poiché aveva proceduto senza alcuna autorizzazione, le merci raccolte furono sequestrate.

Da parte della prefettura di Brindisi sono in corso accertamenti per dirimere i contrasti in merito. Intanto, il sindaco di Villa Castelli è stato invitato ad astenersi dal fare esporre immagini religiose nelle località impegnate dalla fiera del bestiame.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

BETTOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda intervenire affinché l'autorità militare solleciti la liquidazione degli espropri effettuati nel territorio del comune di Aviano (Udine).

Tali espropri sono stati effettuati in base al decreto n. 3112 del Ministero della difesa-esercito e resi esecutivi anche senza concordare con i proprietari i valori dei terreni.

Così i proprietari, come il signor Polo Peruchin Liberale, non solo hanno perduto la proprietà senza alcun pagamento, ma hanno visto assegnare in uso ad estranei i loro terreni pur continuando a pagare le tasse. (28248).

RISPOSTA. — In esecuzione dell'ordinanza del prefetto di Udine 8 maggio 1957, l'ammi-

nistrazione dell'esercito ha, nel giugno 1957, provveduto a depositare presso la cassa depositi e prestiti di detta città gli importi delle indennità per espropriazione di terreni in comune di Aviano, non potute in precedenza pagare direttamente agli interessati in mancanza di accordo.

Tra le indennità depositate trovasi anche quella spettante alla ditta Polo Peruchin Liberale, determinata dal perito giudiziario in lire 259.600 di fronte a lire 240 mila a suo tempo offerte dall'amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

BONOMELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sui propositi relativi al necessario ed urgente adeguamento di tutte le pensioni per la invalidità, vecchiaia e superstiti. (27803).

RISPOSTA. — In vista dell'auspicato miglioramento delle pensioni, in atto corrisposte dall'istituto nazionale della previdenza sociale, il Governo intende formulare concrete proposte per un primo intervento in favore dei pensionati dell'I.N.P.S. in maggiore stato di bisogno.

Mentre, in argomento, mi richiamo alle dichiarazioni da me rese alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica in occasione delle discussioni del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1957-58, confermo all'interrogante che, non appena ultimati gli accertamenti che si sono resi indispensabili e d'intesa con le amministrazioni interessate, non si mancherà di sottoporre all'esame del Parlamento i provvedimenti di legge necessari ai fini desiderati.

*Il Ministro:* GUI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno esaminare la possibilità di ammettere in termini le domande relative a pensioni dirette di guerra, già pervenute al Ministero oltre il termine del 21 agosto 1952 previsto dalla legge e, possibilmente, fino a tutto il 1954. (27319).

RISPOSTA. — Premesso che per la riapertura dei termini in materia di pensioni di guerra dirette occorre un apposito provvedimento legislativo, giova appena rammentare che, com'è noto, una proposta di legge, all'uopo presentata dal deputato Viola ed altri (atto n. 32 della Camera dei deputati), venne respinta dal Senato della Repubblica nel novembre 1954.



Nel luglio 1955, ad iniziativa dello stesso deputato Viola, è stata presentata un'altra proposta (atto n. 1720/Camera), la quale prevede la proroga del termine fissato negli articoli 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Poiché la proposta in parola trovasi ora all'esame della IV Commissione finanze e tesoro della Camera, nessun elemento può essere fornito, com'è ovvio, all'interrogante da questo Ministero, dovendosi rimettere ogni definitiva determinazione al Parlamento, già investito dell'importante questione.

*Il Sottosegretario di Stato: AMATUCCI.*

**CALABRÒ.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per essere informato quale sia l'entità dei fondi stanziati, ed in quali anni ne siano fissate le erogazioni, per le sottoindicate autostrade: Catania-Palermo, Siracusa-Catania, Catania-Messina e Messina-Palermo.

Per conoscere inoltre se il ministro — riconoscendo l'importanza economica, sociale e turistica delle autostrade in questione, destinate a collegare speditamente le città più importanti della Sicilia — non intenda rimuovere ogni ostacolo, precisando il termine del compimento delle singole quattro grandi arterie. (27690).

**RISPOSTA.** — Il programma autostradale di massima fissato dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 prevede — per la Sicilia — la costruzione della sola autostrada Palermo-Catania, la quale, d'altro canto, pur essendo stata inclusa nel novero delle autostrade da realizzarsi con carattere di priorità, non ha trovato capienza — per il collocamento ricevuto nell'ordine di precedenza stabilito dall'apposito Comitato dei ministri — nei limiti di spesa fissati dalla legge stessa.

Il finanziamento di tale opera e di quelle altre che rientrano nel programma autostradale di massima suaccennato è pertanto subordinato alla possibilità da parte del bilancio dello Stato di stanziare i nuovi fondi per la progressiva, integrale realizzazione del programma stesso.

*Il Ministro: TOGNI.*

**CALANDRONE GIACOMO E BUFARDECI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per contribuire a fare superare la grave situazione di crisi in cui versa l'industria della pietra lavica nel catanese. (27321).

**RISPOSTA.** — L'attuale crisi di disoccupazione operaia, in provincia di Catania, nel settore della lavorazione della pietra lavica, è

da ritenersi inevitabile perché dipendente, principalmente, dal continuo evolversi della tecnica delle pavimentazioni stradali, per cui viene ormai considerato come sorpassato l'impiego del basolato lavico, generalmente sostituito con tipi più moderni di pavimentazioni a trattamento bituminoso, di più rapida esecuzione, meno costose e di più facile manutenzione.

Comunque si fa presente che il 29 luglio 1957, è stata tenuta presso la prefettura di Catania una riunione dei vari rappresentanti degli enti e delle organizzazioni interessate, con l'intervento anche di un rappresentante dell'ufficio del genio civile di Catania, ed in quella sede è stato deciso di adottare con urgenza tutti quei provvedimenti intesi a mitigare la crisi lamentata ed a garantire, nella esecuzione dei lavori pubblici, un congruo impiego di materiale lavico.

*Il Ministro: TOGNI.*

**CALASSO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale è il motivo per cui gli impiegati e gli altri dipendenti del comune di Copertino (Lecce) non godono come per legge dell'assistenza sanitaria;

per sapere se è vero che il sindaco del comune in questione ha fatto tale richiesta il 21 gennaio 1957 col n. 810 di protocollo e successivamente il 6 maggio dello stesso anno;

per sapere, infine, se non intenda provvedere. (27043).

**RISPOSTA.** — I dipendenti del comune di Copertino fruiscono regolarmente dell'assistenza sanitaria nella forma cosiddetta « indiretta ». E, pertanto, da ritenere che l'interrogante abbia inteso riferirsi alla estensione, in favore del personale di quella civica amministrazione, dell'assistenza « diretta ». Al riguardo si fa presente che il consiglio di amministrazione dell'I.N.A.D.E.L. ha da tempo deliberato di estendere l'assistenza diretta in tutto il territorio nazionale.

Tale programma non ha, però, trovato integrale applicazione a causa della opposizione da parte delle organizzazioni rappresentative dei medici, le quali, sia in sede provinciale sia in sede nazionale, hanno fatto divieto ai propri aderenti di sottoscrivere la convenzione offerta dall'I.N.A.D.E.L.

A tal proposito sono in corso — in sede nazionale — trattative per il raggiungimento di idonei accordi, mentre gli uffici provinciali dell'ente cercano di superare, ove possibile, i contrasti con i rappresentanti di categoria.

Per quanto attiene, in particolare, al comune di Copertino si soggiunge che l'istituto inviterà nuovamente il dirigente della sede provinciale di Lecce ad esperire ogni azione possibile per l'estensione, in quel comune, dell'assistenza diretta, in conformità alle richieste avanzate dal sindaco, cui — per altro — per ben due volte sono già state segnalate le difficoltà incontrate dall'ente nella attuazione della decisione presa dal consiglio di amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*  
SALIZZONI.

CANTALUPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come sia possibile che un municipio interessato legittimamente a conoscere l'andamento dei lavori affidati, nell'interesse tecnico e finanziario di esso municipio, al genio civile, non possa poi seguire e controllarne l'andamento e lo sviluppo.

È infatti in corso di attuazione il piano di ricostruzione del comune di Cisterna, regolarmente approvato dal Ministero dei lavori pubblici. I lavori per l'attuazione vengono concessi in lotti e trattative private dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta E.N.A.R. che, dopo averli ricettati in massa, li smista a suo piacimento a ditte minori.

Per la sistemazione e la pavimentazione di strade e piazze è in corso un lotto di lavori pari a lire 64 milioni e tra non molto ne sarà concesso un secondo pari a lire 40 milioni.

Di questa somma, in trenta annualità, il comune dovrà restituire tutto ciò che verrà speso per opere non considerate « danni di guerra ».

Il comune quindi è direttamente interessato poiché dovrà versare gran parte della somma ma, a sentire il Ministero dei lavori pubblici e l'E.N.A.R., non può esercitare alcuna azione di controllo, cosa che viene fatta soltanto dal genio civile.

Fin dall'8 marzo, è stato richiesto al comune se non altro il capitolato d'appalto. Il Ministero dei lavori pubblici, la ditta E.N.A.R., il genio civile e il provveditorato alle opere pubbliche, cui era stata fatta la richiesta, non hanno risposto neanche un solo rigo.

L'interrogante domanda di conoscere il perché di questo silenzio. (26687).

RISPOSTA. — Lo Stato interviene nell'attuazione dei piani di ricostruzione esclusivamente su richiesta dei comuni che non siano in grado di provvedervi direttamente.

Lo Stato, in altre parole, si sostituisce al comune, anticipando anche le somme occor-

renti, che, con esclusione di quelle afferenti al danno bellico, devono essere restituite dall'ente beneficiario in trenta rate annuali, a cominciare dal terzo anno dopo il collaudo delle opere. Siffatta restituzione, per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, è limitata alla metà della spesa.

Per altro, l'intervento statale si esplica mediante l'esecuzione di opere rigorosamente incluse nel piano di ricostruzione a suo tempo presentato dal comune o in successive varianti e via via contemplate da progetti esecutivi che vengono predisposti d'intesa con il comune medesimo.

Per quanto riguarda la mancata risposta alla lettera in data 8 marzo 1957 del comune di Cisterna, si fa presente che essa era indirizzata all'E.N.A.R., concessionaria dei lavori, e solo per conoscenza inviata a questo Ministero e agli uffici dipendenti, per cui non si aveva ragione di rispondere.

Nulla vieta, comunque, che, ove il comune abbia interesse, possa di volta in volta fare richiesta a questo Ministero per venire in possesso dei capitolati di appalto delle opere e prendere contatti con l'ufficio del genio civile per seguire l'andamento e lo sviluppo dei lavori.

*Il Ministro:* TOGNI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere il testo delle convenzioni che regolano il trattamento previdenziale degli operai italiani che lavorano nelle miniere del Belgio. (28299).

RISPOSTA. — Gli accordi vigenti tra l'Italia e il Belgio in materia di previdenza sociale, riguardanti anche gli operai italiani occupati nelle miniere del Belgio, sono i seguenti:

1°) convenzione sulle assicurazioni sociali tra l'Italia e il Belgio, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1949, n. 157;

2°) raccomandazione in materia di malattia e infortuni sul lavoro, firmata a Bruxelles il 30 aprile 1948 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 1949, n. 157;

3°) accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione della convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, firmato a Roma il 20 ottobre 1950 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1950, n. 296;

4°) accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione agli operai minatori e assimilati della convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, fir-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

mato a Parigi il 19 gennaio 1951 e pubblicato *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1951, n. 45;

5°) accordo amministrativo relativo alle modalità di applicazione, in materia di malattie professionali, della convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 febbraio 1951, n. 43;

6°) accordo tecnico relativo ai periodi di lavoro da prendere in considerazione per l'applicazione, agli operai minatori e assimilati, della convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, firmato a Parigi il 19 gennaio 1951 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1951, n. 46;

7°) rettifiche all'accordo amministrativo italo-belga del 20 ottobre 1950, relativo alle modalità di applicazione della convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, firmate a Bruxelles il 10 aprile 1952 e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1954, n. 244;

8°) convenzione tra l'Italia e il Belgio che apporta modifiche alla convenzione italo-belga sulle assicurazioni sociali del 30 aprile 1948, firmata a Bruxelles il 1° agosto 1952 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1954, n. 185.

*Il Ministro: GUI.*

CAPALOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della questione relativa alla tanto attesa perequazione delle pensioni degli ex dipendenti degli enti locali, per il periodo anteriore al 31 dicembre 1953. (28436).

RISPOSTA. — Le disposizioni contenute negli ordinamenti degli istituti di previdenza stabiliscono tassativamente che le eventuali proposte di miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli istituti stessi, sono subordinate agli accertamenti tecnico-finanziari risultanti dal bilancio tecnico di ciascuna cassa.

In particolare, per la cassa dipendenti enti locali, la data di riferimento del bilancio è fissata, ai sensi dell'articolo 49 della legge 1955, n. 379, al 1° gennaio 1956 e, pertanto, questo Ministero, con circolare del 5 novembre 1955, n. 522, impartì tempestive istruzioni alle prefetture per la rilevazione, mediante censimento, dei dati statistici relativi agli iscritti alla cassa.

Giova appena aggiungere che non si è mancato di adottare tutti i provvedimenti intesi a superare eventuali difficoltà per la resti-

tuzione delle schede di censimento, corredate dei dati statistici, sicché qualsiasi intralcio alla compilazione del bilancio tecnico è da ritenersi ormai superato, eppertanto lo stesso verrà sicuramente ultimato entro l'anno.

Ultimato il bilancio, dovrà procedersi alla nomina della commissione di studio che, ai sensi dell'articolo 49 della legge 1955, n. 379, è incaricata di proporre le eventuali variazioni alle norme in vigore per la suindicata cassa; tuttavia, al fine di accelerare la definizione del pressante problema della perequazione, si esaminerà la possibilità di procedere, entro la fine del corrente anno ed anzi fra qualche mese, parallelamente alla ultimazione del bilancio, agli adempimenti preliminari per la nomina della predetta commissione di studio, la quale potrà iniziare così quanto prima i lavori fissando i criteri da adottare per la perequazione.

È ovvio poi, che, in base alle risultanze, si provvederà senz'altro a calcolare l'onere derivante dalla perequazione secondo i criteri di massima proposti dalla commissione, onde poter reperire i mezzi finanziari eventualmente occorrenti per far fronte all'onere medesimo.

*Il Ministro: MEDICI.*

CAPALOZZA E MASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, conformemente agli affidamenti dati in precedenza dal presidente del Comitato dei ministri per le opere straordinarie dell'Italia centrale, verrà finanziata la costruzione dell'acquedotto dell'alto Metauro, che interessa molti comuni della provincia di Pesaro e che è stato richiesto da tempo dal consorzio *ad hoc*. (27729).

RISPOSTA. — La possibilità di finanziare i lavori di costruzione dell'acquedotto dell'alto Metauro sarà esaminata in sede di formulazione dei programmi delle opere da ammettere ai benefici della legge 10 agosto 1950, n. 647 con i nuovi fondi assentiti dalla nuova legge 29 luglio 1957, n. 635.

Tali programmi dovranno essere preventivamente approvati dal competente Comitato dei ministri per le opere straordinarie dell'Italia settentrionale e centrale.

*Il Ministro: TOGNI.*

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali concrete, urgenti misure, come il caso richiede, intenda adottare allo scopo di promuovere, finalmente, la riapertura del mo-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

lino e pastificio Chirico di Acerra (Napoli) e l'applicazione, nei confronti di tutti gli operai da riassumere, del contratto collettivo nazionale della categoria. (28057).

RISPOSTA. — L'interrogante è del tutto a conoscenza dei motivi che hanno dato occasione alla vertenza insorta presso il molino e pastificio Chirico di Acerra, le cui maestranze ebbero, di recente, a scendere in sciopero in segno di protesta per il mancato rispetto del contratto di lavoro, mentre l'azienda medesima disponeva per il licenziamento di 90 operai.

Mentre nel merito non era mancato il più vivo interessamento sia della prefettura di Napoli che del competente ufficio regionale del lavoro, questo Ministero ha ritenuto opportuno facilitare direttamente, in questa sede, l'accordo fra le parti.

Con la firma di quest'ultimo, in data 9 agosto 1957, le parti in questione hanno convenuto quanto segue.

1°) l'azienda revoca il provvedimento a suo tempo disposto e si adopererà a ché le dipendenti maestranze possano fruire del sussidio temporaneo di disoccupazione nel periodo dall'8 luglio al 10 agosto 1957;

2°) l'azienda immetterà nel ciclo produttivo 63 operai e 6 impiegati;

3°) il resto delle maestranze sarà provvisoriamente sospeso in attesa che l'azienda possa riprendere la normale attività produttiva e sarà posta sotto cassa integrazione salari a zero ore;

4°) l'azienda concederà a coloro che ne faranno richiesta un acconto di lire 10 mila recuperabile in ragione di lire 500 per settimana sul salario dei lavoratori in attività, e sulle competenze maturate e maturande per gli altri eventuali lavoratori;

5°) le parti si impegnano a rinviare l'esame in sede aziendale di tutte le questioni in atto al 31 gennaio 1958, onde costituire nel frattempo una tregua sindacale e salariale.

*Il Ministro: GUI.*

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali ulteriori adempimenti siano necessari per definire finalmente il ricorso prodotto al comitato speciale per l'assicurazione contro la tubercolosi avverso il provvedimento, con il quale la sede napoletana dell'I.N.P.S. ha negato l'indennità post-sanatoriale a Manzi Giuseppina di Gaetano, residente in San Giorgio a Cremano.

L'increscioso ritardo sopra lamentato è provocato dalla mancata decisione da parte del Ministero del lavoro sui provvedimenti da adottare nei confronti di coloro che, alla data del ricovero disposto dal consorzio provinciale antitubercolare, non potevano far valere le condizioni di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari. (28058).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di esaminare attentamente la questione, concernente l'ammissibilità al diritto a prestazioni post-sanatoriali in regime assicurativo per gli assicurati e loro familiari che abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione e di assicurazione dopo la data del loro ricovero, effettuato da ente pubblico diverso dall'istituto assicuratore (I.N.P.S.).

In merito, si è espresso il parere che anche in tal caso l'indennità post-sanatoriale a carico dell'I.N.P.S. possa essere corrisposta e tanto è stato portato a conoscenza dell'istituto predetto, affinché ne dia comunicazione al comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, onde tenerne conto in sede di esame di ricorsi.

È da presumere che, subordinatamente alla interpretazione di cui sopra, il comitato medesimo non mancherà di adottare le necessarie decisioni circa il ricorso della assistita Manzi Giuseppina.

*Il Ministro: GUI.*

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla singolare vicenda occorsa al lavoratore Cozzolino Enrico fu Gennaro, nato e residente a Resina (Napoli), il 12 novembre, dipendente dalla Navalmeccanica di Napoli. L'interessato, dovendosi recare in Austria per conto dell'azienda per procedere al montaggio di nuovi impianti, inoltrò sin dall'ottobre 1956 regolare istanza, corredata dai documenti di rito, per ottenere il passaporto. Da allora, nonostante i ripetuti solleciti, la questura di Napoli non solo non ha concesso il passaporto, ma ha negato altresì ogni e qualsiasi motivazione al provvedimento adottato fornendo in tal modo prova di un inaccettabile modo di intendere i rapporti tra cittadini e pubblici uffici. (28447).

RISPOSTA. — Effettivamente il signor Cozzolino Enrico nell'ottobre 1956 ebbe a chiedere alla questura di Napoli il rilascio del passaporto per l'Austria, ove doveva recarsi per conto della S. A. « Navalmeccanica » di Napoli.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

La questura non poté far luogo alla concessione, in quanto la relativa pratica non era stata sufficientemente documentata dall'interessato.

Non appena il Cozzolino sarà in grado di esibire la documentazione prescritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di espatrio per motivi di lavoro, sarà provveduto al rilascio del chiesto passaporto nei suoi confronti.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

CASTELLARIN. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere se si rendono conto che è incompatibile con il costume e con lo stile di un paese civile e veramente democratico il fatto che i passaporti per la Russia e per gli altri paesi retti a regime comunista vengano concessi con difficoltà e solo per un viaggio di andata e ritorno, e per sapere altresì se non ritengano opportuno, anche per dimostrare la differenza che esiste tra la Repubblica italiana e i sopramensionati paesi, adottare in materia misure veramente liberali, di guisa che il cittadino italiano possa espatriare alla volta delle nazioni comuniste con la stessa facilità con la quale egli può recarsi nei paesi dell'occidente. (27707).

RISPOSTA. — Le questure della Repubblica rilasciano i passaporti per delega del Ministero degli affari esteri, il quale impartisce le istruzioni in materia.

In particolare, per quanto riflette l'estensione dei passaporti alla Russia ed ai paesi satelliti, il Ministero degli esteri, sin dal 1952, indicò la procedura da seguire.

Tale prassi viene seguita tuttora e i passaporti per i paesi di cui trattasi, sentito il parere del Ministero degli affari esteri, vengono concessi sollecitamente per i più vari motivi e financo per turismo, cure e riposo.

Non consta che la validità dei passaporti di che trattasi sia sempre limitata ad un solo viaggio di andata e ritorno; anzi, ove la richiesta sia fondata, il documento di espatrio viene rilasciato con validità per più viaggi, da fruirsi in un determinato periodo di tempo, che normalmente è di sei mesi.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:* SALIZZONI.

COLASANTO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, delle finanze, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che il proprietario del molino e pastificio Chirico di Acerra (Napoli)

non osserva i patti di lavoro, s'è rifiutato di osservare accordi recentemente da lui stipulati presso l'ufficio regionale del lavoro di Napoli e viola la libertà dei lavoratori licenziando tutti i suoi dipendenti per uno sciopero tendente ad ottenere il rispetto dei suddetti impegni assunti dallo stesso proprietario.

Desidera sapere anche se a chi agisce in tal modo saranno revocate le licenze per l'esercizio di industria nel territorio nazionale, se gli uffici finanziari hanno accertato ed accerteranno ai fini fiscali i maggiori utili dell'attività industriale per l'inumano trattamento fatto ai lavoratori, se infine s'intende disporre che tutti gli enti pubblici o sussidiati con denaro pubblico interrompano ogni loro rapporto commerciale con ditte che agiscono in tal modo. (27696).

RISPOSTA. — L'interrogante è del tutto a conoscenza dei motivi che hanno dato occasione alla vertenza insorta presso il molino e pastificio Chirico di Acerra, le cui maestranze ebbero, di recente, a scendere in sciopero in segno di protesta per il mancato rispetto del contratto di lavoro, mentre l'azienda medesima disponeva per il licenziamento di 90 operai.

Mentre nel merito non era mancato il più vivo interessamento sia della prefettura di Napoli che del competente ufficio regionale del lavoro, questo Ministero ha ritenuto opportuno facilitare direttamente, in questa sede, l'accordo fra le parti. Con la firma di quest'ultimo, in data 9 agosto 1957, le parti in questione hanno convenuto quanto segue:

1°) l'azienda revocherà il provvedimento a suo tempo disposto e si adopererà a che le dipendenti maestranze possano fruire del sussidio temporaneo di disoccupazione nel periodo dall'8 luglio al 10 agosto 1957;

2°) l'azienda immetterà nel ciclo produttivo 63 operai e 6 impiegati;

3°) il resto delle maestranze sarà provvisoriamente sospeso in attesa che l'azienda possa riprendere la normale attività produttiva e sarà posta sotto cassa integrazione salari a zero ore;

4°) l'azienda concederà a coloro che ne faranno richiesta un acconto di lire 10 mila recuperabile in ragione di lire 500 per settimana sul salario dei lavoratori in attività, e sulle competenze maturate e maturande per gli altri eventuali lavoratori;

5°) le parti si impegnano a rinviare l'esame in sede aziendale di tutte le questioni in atto al 31 gennaio 1958, onde costituire nel frattempo una tregua sindacale e salariale.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

Per quanto concerne la richiesta formulata nell'ultima parte dell'interrogazione — e cioè la revoca della licenza di macinazione alle ditte che vengano a trovarsi nella situazione del molino Chirico — il Ministero dell'industria fa rilevare che le licenze di esercizio vengono rilasciate, in base alla legge 7 novembre 1949, n. 857, dalle camere di commercio alle aziende molitorie in regola con le prescrizioni tecniche ed igienico-sanitarie previste dalla legge stessa, per cui l'atto medesimo non ha carattere meramente discrezionale.

I casi di revoca, pertanto, sono quelli contemplati dalla legge stessa (chiusura dell'esercizio per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa) o quelli che da essa derivano nella eventualità che l'azienda non sia più in possesso dei prescritti requisiti sotto l'aspetto tecnico e sotto il profilo igienico-sanitario.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: GUI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in contrada Fischiola, frazione di Civitanova del Sannio (Campobasso), dell'elettrodotto. (26735).

RISPOSTA. — La costruzione dell'elettrodotto nella contrada Fischiola del comune di Civitanova del Sannio viene eseguita col contributo del Ministero dell'agricoltura e foreste in base alla legge sui miglioramenti fondiari.

Attualmente il progetto relativo è stato già istruito dall'ufficio del genio civile di Campobasso al quale è stato inviato dal consorzio volontario rurale di Civitanova del Sannio, denominato Casale.

Non appena la prefettura di Campobasso avrà provveduto alla pubblicazione della domanda sul foglio annunci legali, si concederà l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori.

*Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.*

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) di contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 4.982.441 prevista per il completamento della costruzione dell'impianto di

energia elettrica per la illuminazione delle contrade Vandra, Vuotto, Macchia, Acqua dei Ranci e Convento Vecchio di detto comune, essendo stato già con decreto ministeriale del 25 giugno 1956, n. 4200, approvato, per l'importo di lire 10.082.441, il progetto relativo alla costruzione predetta ed essendo stato concesso con lo stesso decreto il contributo alla spesa di lire 5.100.000. (27744).

RISPOSTA. — Nessuna domanda è stata fino ad oggi presentata a questo Ministero dal comune in parola.

Ove una tale domanda dovesse in seguito pervenire, essa non potrà essere presa in considerazione in quanto esiste un impegno fra il comune di Forlì del Sannio e la ditta Lerza Tobia e figli in base al quale le opere in progetto dell'importo di lire 10.082.441, approvato con il citato decreto, saranno eseguite dalla stessa ditta Lerza previo versamento, da parte del comune, di un contributo a fondo perduto dell'importo di lire 5.100.000.

La restante spesa di lire 4.982.441 dovrà gravare a carico della ditta Lerza la quale rimarrà proprietaria degli impianti elettrici.

Si chiarisce, infine, che il decreto suddetto è stato emesso in conformità di tali accordi intercorsi fra il comune di Forlì del Sannio e la ditta Lerza.

*Il Ministro: TOGNI.*

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* Per conoscere le loro determinazioni in merito alla domanda del comune di Forlì del Sannio (Campobasso) di contributo statale alla spesa, prevista per la costruzione di un edificio scolastico, avendo il detto comune in animo di utilizzare come sede del municipio l'edificio scolastico già costruito con i benefici anche della legge 3 agosto 1949, n. 589. (27745).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1954, è stato concesso al comune di Forlì del Sannio, il contributo erariale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa prevista per il riattamento ed ampliamento dell'edificio scolastico nel capoluogo.

Essendo stati tali lavori già ultimati non è, quindi, possibile aderire alla richiesta del comune intesa ad utilizzare l'edificio in questione come sede municipale, e ad attuare la concessione di un nuovo contributo ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione di un altro edificio scolastico.

Il comune di Forlì del Sannio, per la costruzione di una nuova sede municipale, po-

trà avvalersi dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, inoltrando all'uopo a questo Ministero apposita domanda con l'osservanza delle modalità prescritte nell'articolo 1 di tale legge.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando saranno riparati i danni recati dagli eventi bellici alle strade interne di Cantalupo del Sannio (Campobasso). (27795).

RISPOSTA. — Come è stato già comunicato all'interrogante in data 12 settembre 1957, in risposta alla sua precedente interrogazione n. 27303 avente identico contenuto, ai lavori di riparazione delle strade interne di Cantalupo del Sannio danneggiate dagli eventi bellici, non si mancherà di provvedere in relazione alle future assegnazioni di fondi per la esecuzione di opere del genere.

*Il Ministro:* TOGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se per la nomina del presidente della camera di commercio dell'Aquila si terrà conto del fatto che la più parte delle entrate di questa deriva dai commercianti, facendola, in conseguenza, ricadere su un commerciante, che abbia insieme, come è opportuno e necessario, competenza e prestigio. (28472).

RISPOSTA. — Il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura dell'Aquila è già stato nominato con decreto 8 agosto 1957, nella persona del dottor Mario Scataglini, che risulta appartenere alla categoria dei commercianti.

*Il Sottosegretario di Stato:* MICHELI.

DANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, ferma restando la competenza della regione siciliana, se è disposto ad operare un'inchiesta sul favoritismo dimostrato dal sindaco di Tusa (Messina) in tema di formazione di elenchi dei poveri, dato che quel sindaco ha iscritto in tale elenco oltre un terzo delle famiglie del comune, chiamandovi anche imprenditori edili e benestanti. (28364).

RISPOSTA. — Poiché sussistono elementi di presumibile fondatezza degli addebiti messi al sindaco di Tusa circa la formazione dell'elenco dei poveri per il 1957, è stata già di-

sposta un'inchiesta per accertare eventuali irregolarità nella formazione del predetto elenco.

*Il Sottosegretario di Stato:* SALIZZONI.

DANTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere da ciascuno per la parte di sua competenza se non ritenga opportuno intervenire, perché nella formazione dei ruoli per l'imponibile della mano d'opera del comune di Tusa (Messina), siano tenute presenti le legittime richieste di quegli agricoltori e sia evitato che i ruoli siano effettuati, come è accaduto nell'anno 1956-57, secondo criteri di discriminazione non previsti dalla legge, con maggiore carico verso quegli agricoltori che non godono delle particolari simpatie della amministrazione attiva. (28365).

RISPOSTA. — La materia dell'imponibile di mano d'opera, per le province siciliane, è disciplinata dalla legge regionale in data 18 aprile 1951, n. 25.

Poiché la richiesta di cui alla interrogazione concerne l'applicazione di dette norme nel comune di Tusa, l'interrogante dovrà rivolgerla al competente assessorato al lavoro della regione siciliana.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* GUI.

DE BIAGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia potuto finora adottare per l'attuazione del suo proposito di far sì che la liquidazione delle pensioni ai pubblici dipendenti possa effettuarsi all'atto del loro collocamento a riposo; generoso e saggio proposito al cui annuncio cordialmente plaudirono le categorie del pubblico impiego.

In particolare, per quanto concerne le pensioni ai dipendenti dagli enti locali, la cui liquidazione con gli attuali sistemi si prolunga in molti casi dai due ai tre anni, l'interrogante chiede di conoscere a qual punto si trovi il lavoro della commissione già da tempo istituita presso gli istituti di previdenza con lo scopo precipuo dello snellimento delle procedure; e quali risultati da tale lavoro possa attendersi la categoria interessata, le cui vivaci e reiterate istanze in proposito appaiono pienamente giustificate. (27288).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda la liquidazione delle pensioni a favore dei dipendenti statali, sono state studiate tutte le semplificazioni e gli accorgimenti che si rendono possi-

bili, al fine di poter giungere alla concessione della pensione definitiva all'atto stesso del collocamento a riposo. Sono state elaborate le relative norme che il Governo ha già presentate al Parlamento, sotto forma di emendamenti al disegno di legge (atto n. 2855/Camera) contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie, attualmente in discussione presso la I Commissione permanente (Interni) della Camera dei deputati.

Per quanto concerne la liquidazione delle pensioni a favore dei dipendenti degli enti locali iscritti alle casse pensioni amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza di questo Ministero, si comunica che detta direzione generale non ha mancato finora di porre in atto tutti gli accorgimenti idonei a rendere più rapido il corso delle pratiche di liquidazione delle pensioni di cui trattasi. Ed in effetti la determinazione della misura del trattamento di quiescenza risulta convenientemente semplificata con i nuovi sistemi di pensionamento stabiliti dalla legge 11 giugno 1954, n. 409, per la cassa sanitari, dalla legge 11 aprile 1955, n. 379, per le casse dipendenti enti locali ed insegnanti di asilo e dalla legge 11 aprile 1955, n. 380, per la cassa ufficiali giudiziari.

È stato possibile così pervenire alla quasi completa eliminazione dell'arretrato, nonostante la maggior mole di lavoro derivante dalla riliquidazione delle pensioni in atto effettuato in applicazione delle leggi sopracitate.

La direzione generale degli Istituti di previdenza, per quanto si riferisce agli adempimenti di propria competenza, riesce a definire la pratica di liquidazione della pensione entro breve tempo, qualora la domanda pervenga già corredata dai prescritti documenti. E, comunque, anche in mancanza di questi, oppure in casi di necessario istruttorio, qualora si tratti di pensioni di privilegio o di accertamenti particolari influenti sul diritto, gli adempimenti vengono espletati in un periodo medio di quattro o cinque mesi.

Occorre tener presente però che, in base all'attuale procedura, il dispendio maggiore del tempo che intercorre dalla data di cessazione dal servizio e quella del pagamento della prima rata di pensione è dovuto principalmente alla fase preliminare espletata dagli organi periferici per la raccolta della documentazione e la trasmissione della domanda, nonché alle fasi successive a quella degli adempimenti della direzione generale, fasi che sono rappresentate dal controllo della Ragioneria centrale, dal controllo dell'ufficio di riscontro

della Corte dei conti, dall'invio degli atti di pagamento agli uffici periferici, dall'impianto della partita e dalla emissione del relativo mandato da parte dell'ufficio provinciale del tesoro.

Gli studi compiuti dalla commissione a suo tempo istituita per lo studio della riforma della struttura organica e del funzionamento degli istituti di previdenza, sono intesi ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo i tempi per l'espletamento delle predette fasi di lavoro.

*Il Ministro: MEDICI.*

DE MARZI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere se le vigenti disposizioni autorizzano un aumento delle aliquote dell'imposta comunale di patente che dovrebbe essere bloccata al livello massimo di 40 volte la tariffa stabilita dall'articolo 166 del testo unico sulla finanza locale, e non potrebbero essere applicati ulteriori aumenti per il pareggio dei bilanci in quanto detta imposta è sostitutiva dell'addizionale dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni per la quale sussiste una norma inderogabile ostativa a qualsiasi aumento. (28405).

RISPOSTA. — La facoltà contemplata dagli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, di aumentare, per esigenze di bilancio, le aliquote massime stabilite dal testo unico per la finanza locale — in virtù dell'articolo 43 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 — è stata abrogata limitatamente all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e per la relativa addizionale. Tale disposizione, invece, non è applicabile all'imposta di patente, la quale, pertanto, soggiace alle supercontribuzioni al pari degli altri tributi locali.

Tuttavia, nel disegno di legge presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 23 maggio 1956 (atto n. 1515), concernente modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali, è prevista la limitazione al 100 per cento delle supercontribuzioni sulle aliquote e tariffe massime di tutte le imposte, tasse e contributi, e quindi anche dell'imposta di patente.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno:*  
SALIZZONI.

DE MARZIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quale esito abbia avuto la domanda del signor Vin-



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

cenzo Paparella fu Nicola da Bari, presentata all'I.N.A.-Casa di Bari per ottenere un alloggio. (28031).

RISPOSTA. — L'esame delle domande di assegnazione alloggi I.N.A.-Casa e la compilazione della relativa graduatoria è affidata dalle norme di legge alle apposite commissioni nominate dai prefetti ed istituite presso gli uffici provinciali del lavoro.

Dagli accertamenti eseguiti per il caso segnalato dall'interrogante è risultato che alla domanda del signor Vincenzo Paparella è stata attribuita, dalla competente commissione, conformemente a quanto è disposto dalle norme che regolano la materia, la terza classe con punti 4 in quanto il lavoratore abita, con il proprio nucleo familiare, in un alloggio antigiuridico ed insufficiente.

Con tale classificazione l'interessato non potrà conseguire, col presente concorso, l'assegnazione dell'alloggio richiesto perché gli alloggi posti a bando sono stati assorbiti totalmente dai concorrenti appartenenti alla classe seconda con punti 4.

Essendo però prevista, per il secondo settennio dell'attività del piano, la costruzione di numerosi altri alloggi I.N.A.-Casa in Bari, il signor Paparella potrà concorrere ai futuri bandi con la speranza di maggiori probabilità favorevoli sia perché si sono potuti finora sistemare i casi più bisognosi sia in relazione ai nuovi criteri preferenziali che regolano le assegnazioni ed in base ai quali è considerata in modo particolare anche l'anzianità di lavoro nella circoscrizione di zona.

*Il Ministro:* GUI.

DE TOTTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore dei pensionati per la causa nazionale, ai quali sono state revocate le rispettive pensioni concesse prima del 1945.

Nella maggioranza dei casi i mutilati ed invalidi in oggetto hanno ben meritato della patria, al di fuori di qualsiasi eccesso improntato a faziosità. (26242).

RISPOSTA. — Nell'agosto del 1944, durante il secondo conflitto mondiale, fu emanato, come è noto, il decreto-legge luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, concernente la revoca dei benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate dal governo fascista agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria della sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerienze fasciste.

Tra l'altro, furono abrogati i seguenti provvedimenti:

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, concernente « pensioni alle famiglie dei caduti per la causa nazionale dal 23 luglio 1919 al 1° novembre 1922 ed ai mutilati per la stessa causa, nello stesso periodo, nonché ai militi della milizia volontaria della sicurezza nazionale mutilati in servizio e alle famiglie dei caduti nell'adempimento del loro volontario dovere » e successive modificazioni ed estensioni;

legge 24 marzo 1930, n. 454, concernente « estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra » e successive modificazioni;

legge 12 giugno 1931, n. 777, concernente « estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra » e successive modificazioni.

Al riguardo si comunica che i motivi di carattere eminentemente politico che ne determinarono prima la concessione e poi la revoca, sconsigliano di aderire ad un ripristino delle pensioni a carico dello Stato in favore di privati cittadini divenuti invalidi per cause definite « nazionali » dalla legislazione del cessato regime.

*Il Sottosegretario di Stato:* AMATUCCI.

DE TOTTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo italiano in merito alla proprietà di cui all'articolo 2, capoverso secondo, paragrafo b), dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 ratificato con decreto presidenziale dell'11 marzo 1955, n. 210.

Trattasi, come è noto, di circa 4 mila proprietà italiane, definite nella libera disponibilità, per le quali gli interessati non avevano prodotto dichiarazione irrevocabile di vendita entro la data del 5 ottobre 1954.

Il citato accordo stabiliva che la questione sarebbe stata « réglée par un accord ultérieur entre les deux gouvernements », onde ottenere dal governo jugoslavo un ulteriore stanziamento di fondi a favore di coloro che abbiano provveduto a produrre domanda di vendita dopo la data del 5 ottobre 1954.

Mentre di tale nuovo accordo non si ha a tutt'oggi alcuna notizia, è accertato che il tesoro provvede, tramite la commissione inter-

ministeriale di cui alla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, a liquidare un indennizzo ai suddetti proprietari utilizzando a tale scopo i fondi che erano stati posti a disposizione del Governo italiano da parte di quello jugoslavo esclusivamente per la liquidazione degli indennizzi a favore dei proprietari di beni confiscati, nazionalizzati e liberi, purché venduti, questi ultimi, entro il 5 ottobre 1954.

Detti pagamenti vengono effettuati ai sensi della legge 8 novembre 1956, n. 1325, che, come è evidente, risulta in netto contrasto con l'accordo sopra citato e favorisce esclusivamente il governo jugoslavo che si vede letteralmente cedute le 4 mila citate proprietà. (27424).

**RISPOSTA.** — Il governo italiano intende riprendere quanto prima con quello jugoslavo le trattative previste dall'articolo 2, capoverso secondo, paragrafo *b*), dell'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954 per regolare la questione — lasciata esplicitamente in sospenso per il mancato raggiungimento di un'intesa in sede di stipulazione dell'accordo suddetto — dei beni cosiddetti « in libera disponibilità », per i quali i proprietari non avevano prodotto dichiarazione di vendita anteriormente al 5 ottobre 1954. Sulla questione stessa è già stata richiamata l'attenzione delle autorità jugoslave fin dal settembre del 1956; si spera ora di addivenire ad una soluzione che salvaguardi gli interessi dei titolari dei beni suddetti.

Per quanto concerne gli altri due punti dell'interrogazione, si fa presente:

1°) la somma di circa 45 miliardi, cui si riferiscono gli interroganti, che verrebbe utilizzata anche per i pagamenti degli indennizzi ai proprietari che abbiano prodotto domanda di vendita dopo la data del 5 ottobre 1954, costituisce l'onere di spesa globale che lo Stato italiano si è assunto con l'accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, per i beni nei territori ceduti alla Jugoslavia.

Tale onere grava sull'apposito capitolo del bilancio del tesoro « somme occorrenti per il pagamento di indennizzi ai titolari di beni italiani passati alla Jugoslavia nazionalizzati, confiscati o sottoposti alla riforma agraria o ceduti oppure venduti allo Stato jugoslavo ».

Non appare, quindi, esatta l'affermazione che altre spese diverse, imputate allo stesso capitolo di bilancio, troveranno capienza negli stanziamenti delle disponibilità, destinate al pagamento degli indennizzi sopracitati.

Infatti, ove venissero emanate provvidenze a favore dei titolari dei beni liberi della zona *B* del territorio libero di Trieste, tali spese, pur

essendo, ovviamente, imputabili allo stesso capitolo di bilancio, troveranno capienza negli stanziamenti che nei prossimi esercizi finanziari saranno all'uopo previsti.

Ciò, indipendentemente dagli stanziamenti per gli indennizzi ai titolari dei beni nazionalizzati, confiscati o liberi, purché venduti, questi ultimi, entro il 5 ottobre 1954;

2°) il pagamento degli indennizzi a favore di coloro che abbiano provveduto a produrre domanda di vendita dopo la data anzidetta, viene deliberato dalla commissione interministeriale competente in base all'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, per il richiamo espresso in detto articolo ai casi contemplati, appunto, dall'articolo 2, lettere *a*) e *b*) dell'accordo del 18 dicembre 1954.

L'accordo di cui è cenno nell'interrogazione avrà, pertanto, effetto tra i due governi.

*Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.*

**DI MAURO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene necessario intervenire per far porre fine alle illecite pressioni che la sede dell'I.N.P.S. di Caltanissetta tenta di esercitare nei confronti dei consulenti tecnici chiamati dal magistrato a dare il loro parere sulle cause contro l'I.N.P.S.

La predetta sede, mentre paga subito le consulenze il cui parere è favorevole, ritarda, addirittura per oltre un anno, il pagamento delle liquidazioni disposte dal magistrato per le consulenze che riconoscono il diritto del lavoratore.

Quanto sopra si può accertare attraverso le date di pagamento delle consulenze effettuate dall'I.N.P.S. di Caltanissetta. (27439).

**RISPOSTA.** — La sede di Caltanissetta dell'istituto nazionale della previdenza sociale, non appena il giudice istruttore, designato nelle cause contro l'istituto, nomina il consulente tecnico di ufficio, provvede a liquidare al consulente stesso un acconto di lire 15 mila.

Il saldo spese ed onorari viene, poi, effettuato, non appena detto consulente presenta alla sede dell'istituto la copia autentica dell'ordinanza del giudice istruttore di liquidazione della consulenza tecnica.

Da un esame delle pratiche trattate nel 1957 risulta, infatti, che i mandati di pagamento in favore dei consulenti sono stati emessi dopo pochi giorni o addirittura lo stesso giorno in cui gli interessati hanno presentato alla sede dell'I.N.P.S. la copia autentica dell'ordinanza del giudice istruttore di liquidazione del compenso: ciò indipendentemente

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

da' tenore della perizia e solo secondo l'onere stabilito dal giudice e sempre salva, si intende, la definitiva attribuzione in sentenza.

*Il Ministro: GUI.*

FAILLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stata esaminata con la dovuta attenzione, e nel quadro della legge 4 dicembre 1956, n. 1437, la grave e particolare situazione determinata dai danni annualmente arrecati all'abitato del comune di Comiso (Ragusa) dalle acque alluvionali dei torrenti che lo attraversano, con conseguenti inondazioni delle strade interne, allagamenti delle case popolari di abitazione site quasi tutte a pian terreno, danno ai fabbricati, deposito di materiale lungo le vie, ecc.

L'interrogante chiede di conoscere se, anche in seguito all'esame compiuto nell'aprile 1955 dal consiglio superiore dei lavori pubblici il ministro non intenda provvedere perché le opere necessarie all'eliminazione della gravissima situazione accennata siano classificate in una delle prime tre categorie delle opere idrauliche previste dal testo unico 25 luglio 1954, n. 523, e perché inoltre si classifichino i torrenti Petraro, Porcaro e gli altri minori che attraversano Comiso tra i corsi di acqua da sistemare a cura e totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2385, e degli articoli 2 e 3 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1934, n. 1175. (28197).

RISPOSTA. — In occasione di eccezionali alluvioni si è verificato che le acque dei torrenti Petraro, Porcaro ed altri minori, attraversanti l'abitato di Comiso, hanno arrecato danni alle strade ed ai piani terreni delle case di detto abitato.

I detti torrenti sono degli affluenti del fiume Ippari e ricadono entro il suo bacino montano, delimitato con il regio decreto 11 marzo 1920, n. 9292.

Per la sistemazione idraulico-forestale di tale bacino montano, il corpo forestale di Catania ha inoltrato alla Cassa per il Mezzogiorno un progetto di massima delle opere occorrenti, nell'importo complessivo di lire 1.647.000.000 nel quale sono, fra l'altro, previste le opere di sistemazione idraulica dei torrenti attraversanti l'abitato di Comiso.

A tutt'oggi, però, la Cassa per il Mezzogiorno non ha fatto conoscere le proprie determinazioni in merito.

*Il Ministro: TOGNI.*

FAILLA E SALA. — *Al Governo.* — Per conoscere quali misure abbia adottato, anche in applicazione di norme già esistenti, per garantire che la maturazione artificiale del pomodoro in stufe a gas non si risolva in uno scadimento della qualità del prodotto anche dal punto di vista delle riserve vitaminiche. (28163).

RISPOSTA. — È da escludere che la maturazione artificiale venga adottata per il pomodoro destinato all'industria; mentre, d'altra parte, non risulta che in Italia tale mezzo sia adottato per il pomodoro destinato al consumo diretto.

Sembra che in zona di Catania (Catania e Milazzo) siano state eseguite esperienze in merito da parte di un istituto orticolo annesso all'università di Catania, facoltà di agraria.

Consequentemente, non si è ravvisata, almeno finora, la necessità di adottare particolari misure al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.*

FARALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro del bilancio e al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Perché — tenuto conto della profonda miseria dei pensionati della previdenza sociale, delle loro giuste agitazioni e della loro lunga, estenuante attesa — dichiarino se considerano di assoluta e indilazionabile necessità un aumento di tali pensioni. (27706).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 27803, del deputato Bonomelli, pubblicata a pagina VIII).*

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga giustificati i criteri adottati da alcune casse di risparmio che, pur essendo autorizzate, per determinate situazioni di bilancio, a non corrispondere all'erario l'imposta di ricchezza mobile sui redditi provenienti da operazioni di mutui, hanno richiesto dai mutuatari il rimborso dell'imposta medesima. (26957).

RISPOSTA. — Non risultando precisato nell'interrogazione a quali specie di mutui si sia inteso far riferimento, riesce possibile fornire soltanto elementi di carattere generale e cioè che non esiste alcuna disposizione legislativa che esoneri le casse di risparmio dall'obbligo di corrispondere l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi derivanti da mutui effettuati in favore di privati.

Esistono invece alcune leggi speciali che esentano dall'obbligo anzidetto chiunque percepisce interessi su operazioni di mutuo di particolare carattere, quali sono quelle in favore di istituti per case popolari, consorzi di bonifica e simili.

Si aggiunge, infine, che per l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile non vige alcun sistema speciale per le casse di risparmio differente da quello applicabile nei confronti di tutte le aziende di credito tassabile in base al bilancio.

*Il Ministro: MEDICI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Allo scopo di conoscere quando avranno inizio gli attesi e sempre periodicamente promessi lavori relativi alla esecuzione della variante alla statale n. 16 « Adriatica », nel tratto compreso fra la stazione di Montenero-Petacciato e Vasto Marina (Chieti).

L'esecuzione di tale variante, infatti, si presenta ormai come indilazionabile esigenza in rapporto alle condizioni impossibili del fondo stradale della statale n. 16 nel tratto Vasto-San Salvo-Ponte Trigno. (28257).

**RISPOSTA.** — Come è già stato comunicato all'interrogante in data 15 febbraio 1957 in risposta alla interrogazione n. 23689 avente identico contenuto, la costruzione della variante Vasto-Stazione di Montenero-Petacciato verrà finanziata con i fondi per l'esercizio in corso per quanto riguarda il tratto stazione San Salvo-stazione di Montenero-Petacciato della lunghezza di circa 7 chilometri.

Per l'altro tratto della variante (da Vasto alla stazione di San Salvo), è tuttora in corso di elaborazione il relativo progetto, e qualora non sorgano impreviste necessità di immediati interventi su altre statali, la sua costruzione potrebbe essere compresa nei programmi dell'A.N.A.S. del prossimo esercizio finanziario.

*Il Ministro: TOGNI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Allo scopo di conoscere se non ritenga opportuno disporre che, nel programma delle opere che saranno finanziate con i fondi dell'esercizio in corso, sia compreso anche il secondo lotto del piano di ricostruzione di San Vito Marina (Chieti).

Tale finanziamento si rende più che mai urgente ad evitare anche l'inevitabile deterioramento delle opere già eseguite — da tempo — con il finanziamento del primo lotto e che debbono essere in parte completate e rese del tutto funzionali. (28261).

**RISPOSTA.** — La richiesta di cui alla interrogazione sarà tenuta presente, unitamente alle altre analoghe esigenze, in sede di formulazione di prossimi programmi dei piani di ricostruzione.

*Il Ministro: TOGNI.*

**GASPARI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione della chiesa parrocchiale di Furci (Chieti), chiusa al culto tre anni or sono, perché pericolante, a seguito di un vasto movimento franoso che ha investito l'intero abitato.

La popolazione, profondamente religiosa, ha recentemente manifestato il proprio risentimento per la mancata concretizzazione dell'impegno più volte assunto dagli organi dell'amministrazione dei lavori pubblici circa il sollecito inizio dei lavori di costruzione del rustico della nuova chiesa parrocchiale, e l'ulteriore permanere di tale situazione potrebbe portare ad incidenti anche gravi, tenuta presente la determinazione della popolazione di voler riaprire la chiesa parrocchiale, dichiarata pericolante dal genio civile di Chieti. (28263).

**RISPOSTA.** — Con il regio decreto 13 luglio 1926, n. 1367, venne ammesso a trasferimento, in seguito a movimento franoso, una parte dell'abitato di Furci con esclusione della zona su cui esiste la vecchia chiesa parrocchiale.

Poiché il movimento franoso ha continuato ad estendersi, investendo anche la predetta zona, questo Ministero ha recentemente predisposto il decreto presidenziale, attualmente in corso di perfezionamento, con il quale appunto tale zona viene ammessa a trasferimento.

La ricostruzione a totale carico dello Stato della chiesa suddetta è, però, subordinata alla disponibilità dei fondi.

Ove l'autorità ecclesiastica interessata intenda avvalersi dei benefici previsti dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, che prevede la costruzione al rustico di nuove chiese, deve segnalare l'opera alla Pontificia commissione centrale per l'arte sacra come la più urgente nella propria diocesi.

In tale caso l'opera medesima potrebbe essere inclusa in uno dei programmi annuali che vengono proposti dalla predetta Pontificia commissione, di intesa con il Ministero dell'interno ed approvati da questo Ministero.

Per quanto riguarda il problema relativo all'esercizio del culto esposto dall'interrogante, si fa presente che esso verrà risolto, sia pure

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

provvisoriamente, con la costruzione al rustico nel nuovo abitato di un'ampio salone annesso alla casa parrocchiale (per la cui realizzazione è stato accordato all'arcivescovo di Chieti un contributo di lire 8 milioni in base alla citata legge) nella quale potranno essere svolte le sacre funzioni.

*Il Ministro: TOGNI.*

**GELMINI.** — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Per sapere se, in considerazione delle notevoli restrizioni e spesso della mancata concessione del credito alle imprese artigiane da parte di un numero sempre più crescente di banche, le quali adducono a loro giustificazione l'insufficienza degli interessi percepiti con il meccanismo dell'integrazione da parte dell'Artigiancassa, non credono di dovere intervenire con provvedimenti adeguati per consentire agli artigiani il credito nella misura richiesta dalle loro necessità e nei soli limiti posti dalle attuali possibilità finanziarie dell'Artigiancassa. (26928).

**RISPOSTA.** — Si premette che a questo Ministero e a quello del tesoro non risulta che i finanziamenti concessi agli artigiani dai vari istituti e aziende di credito ai sensi delle leggi 26 luglio 1952, n. 494, e 19 dicembre 1956, n. 1524, abbiano subito un rallentamento a seguito della riduzione del tasso di interesse (dal 6 al 4,50 per cento) stabilito per tale forma di credito. Né risultano pervenute lagnanze relativamente alla insufficienza degli interessi percepiti dalle banche autorizzate o al meccanismo di finanziamento della cassa per il credito alle imprese artigiane (Cassartigiana).

Sta di fatto che con il capo VI della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di agevolare la concessione del credito agli artigiani, fu impostata su nuove basi l'attività della Cassartigiana assegnandole il compito di integrare le disponibilità finanziarie impiegate dagli istituti ed aziende di credito autorizzati nella concessione di finanziamenti alle imprese artigiane diretti all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di lavoratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Tale attività della Cassartigiana si svolge mediante il risconto e il rifinanziamento delle operazioni di credito compiute da determinati istituti ed aziende di credito autorizzati dalla legge n. 949. Il tasso di risconto praticato dalla Cassartigiana è del 4 o del 4,50 per cento secondo che le operazioni di finanziamento siano effettuate in forma cambiaria oppure in forma diversa. Fino al 15 aprile 1957 potevano

essere presentate alla Cassartigiana per il risconto o il rifinanziamento soltanto le operazioni di finanziamento eseguite ad un tasso di interesse a carico del mutuatario non superiore al 6 o al 6,50 per cento, a seconda se effettuate con rilascio di cambiali o senza.

Inoltre, con l'articolo 37 della cennata legge n. 949, si istituì un fondo di lire 1,5 miliardi per la concessione, a favore delle banche, di un contributo nel pagamento degli interessi nella misura massima del 3 per cento sulle operazioni di credito accordate agli artigiani.

Successivamente, con la legge 19 dicembre 1956, n. 1524, allo scopo di incrementare e di rendere più agevole la concessione del credito alle imprese artigiane, sono state apportate importanti modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949. Dette modifiche riguardano principalmente:

a) l'autorizzazione ad operare con la Cassartigiana a tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1956, n. 375, comprendendovi, quindi, anche le banche di credito ordinario precedentemente escluse. In tal modo le imprese artigiane, potendosi rivolgere ad un maggior numero di sportelli bancari, hanno la possibilità di poter soddisfare meglio le proprie esigenze finanziarie;

b) la concessione del credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese artigiane. Tale credito può raggiungere la misura del 20 per cento dell'importo del finanziamento ottenuto per il credito d'impianto, oppure del valore attuale degli impianti dell'impresa artigiana nel caso che questa non abbia avuto alcun finanziamento per credito d'impianto. Con la disposizione in parola si è voluto soddisfare in modo più completo l'assistenza creditizia all'artigianato;

c) l'estensione della durata del risconto da 2 a 5 anni e la possibilità di stabilire tassi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di risconto e di rifinanziamento presentate alla Cassartigiana da determinate categorie di aziende di credito. Con queste norme si è inteso agevolare alcune banche (casse rurali ed artigiane, banche popolari, ecc.) in considerazione della loro peculiare natura.

Inoltre, allo scopo di diminuire l'onere a carico degli artigiani sui finanziamenti previsti dalla legge, il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, nella seduta del 14 febbraio 1957, ha modificato la misura del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

tasso d'interesse e del contributo statale negli interessi precedentemente vigenti per le operazioni di credito nell'artigianato.

Infatti il predetto comitato ha stabilito che, per poter essere riscontate presso la Cassartigiana o per poter fruire del contributo negli interessi, i finanziamenti agli artigiani devono essere effettuati da parte delle banche autorizzate ad un tasso d'interesse non superiore al 4,50 o al 5 per cento, secondo se trattisi di operazioni effettuate con o senza rilascio di cambiali. Così pure il contributo statale negli interessi è stato stabilito dal predetto comitato nella misura del 2,50 e del 2 per cento per le operazioni di durata da 1 e fino a 2 anni, rispettivamente, non riscontate o riscontate presso la Cassartigiana; mentre per le operazioni di durata superiore a 2 anni il contributo statale è stato fissato nella misura del 3 per cento e del 2,50 per cento, secondo che le banche non ricorrano o ricorrano al risconto.

La riduzione del tasso d'interesse sulle operazioni di finanziamento, avvantaggiando le imprese artigiane, consente tuttavia alle aziende di credito un margine di profitto adeguato per il loro conto economico.

Invero, nel caso di un'operazione di finanziamento di durata superiore a 2 anni, effettuata con rilascio di cambiale e non riscontata presso la Cassartigiana, la remunerazione complessiva dell'azienda di credito (per rischio e amministrazione, più costo provvista) è del 7,50 per cento, cioè 4,50 per cento per il tasso d'interesse pagato dall'artigiano, più 3 per cento per contributo statale sugli interessi.

Nel caso invece di un'analoga operazione di finanziamento riscontata presso la Cassartigiana, la remunerazione complessiva a favore dell'azienda di credito è del 3 per cento (così risultante: 4,50 per cento tasso d'interesse corrisposto dall'artigiano meno 4 per cento tasso di risconto = 0,50 per cento, più 2,50 per cento contributo statale sugli interessi). Però il totale del 3 per cento a favore dell'azienda deve coprire sia il rischio e sia le spese di amministrazione, dato che l'azienda stessa opera con fondi ottenuti dalla Cassartigiana mediante il risconto e non acquisiti direttamente sul mercato.

Relativamente, poi, all'altro punto dell'interrogazione, secondo cui si dovrebbe consentire agli artigiani il credito nella misura richiesta dalle loro necessità e nei soli limiti posti dalle attuali possibilità finanziarie della Cassartigiana, è da osservare che le disposizioni vigenti stabiliscono che possono essere ammesse al risconto o al rifinanziamento le

operazioni che siano state effettuate in via primaria, a favore di una stessa impresa artigiana, per importi che non superino complessivamente 15 milioni di lire. Tuttavia, in casi di riconosciuta necessità, possono essere ammesse al risconto e al rifinanziamento anche le operazioni che superino i 5 milioni, ma non eccedano i 40 milioni di lire.

Tali limiti, invero, si ritengono adeguati a consentire alle imprese artigiane il credito nella misura occorrente in base alle loro riconosciute necessità, considerata anche la natura delle imprese medesime che non richiedono rilevanti investimenti in macchinari ed attrezzature.

Lo sviluppo delle operazioni di credito all'artigianato, pur dopo la riduzione del tasso d'interesse sulle operazioni di finanziamento stabilita dal comitato interministeriale per il credito, è dimostrato dal confronto tra i dati delle operazioni presentate alla Cassartigiana durante il 1956 e gli analoghi dati dal 1° gennaio 1957 all'8 giugno 1957. Infatti nel primo periodo furono presentate alla cassa n. 3.071 operazioni per un importo pari a lire 4,9 miliardi, mentre nel secondo periodo, le operazioni presentate sono state 1.727 per un importo di lire 2,8 miliardi, cioè in solo poco più di 5 mesi sono stati inoltrati più della metà, per numero e per importo, dei finanziamenti compiuti in tutto l'anno 1956.

Giova, infine, ricordare che dall'inizio della sua attività (1953) fino all'8 giugno 1957 la Cassartigiana ha avuto presentate n. 9.866 operazioni di finanziamento per un importo di lire 16.004 miliardi, operando con un fondo di dotazione di lire 5 miliardi.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. SULLO.*

GERACI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non intenda dare immediate disposizioni al genio civile di Reggio Calabria per l'esecuzione della legge 3 aprile 1957, n. 236, la quale prevede la sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata Petrulli in Aspromonte (Reggio Calabria), in cui, il 29 agosto 1892, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie. (27542).

RISPOSTA. — In attuazione della legge 3 aprile 1957, n. 236, relativa al restauro del cippo marmoreo sull'Aspromonte dedicato a Garibaldi nonché alla sistemazione della relativa strada d'accesso, è stato autorizzato il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, a trasferire la somma di lire 20 mi-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

lioni occorrente per detta opera dal capitolo 193 al capitolo 193-bis.

Nelle more dell'emanazione del decreto relativo al citato storno di fondi, questo Ministero ha recentemente autorizzato l'ufficio del genio civile di Reggio Calabria a redigere il progetto dei suddetti lavori.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non intenda intervenire per la definizione della vertenza insorta in ordine alla costruzione del lotto I.N.A.-Casa (cantiere 1007) di Boscoreale (Napoli), dove da ben 5 anni non si provvede né al collaudo, né alle rifiniture indispensabili ai fini della caratura degli alloggi e della eliminazione dell'aggravio imposto ai beneficiari degli alloggi stessi per insostenibili spese di manutenzione. (27119).

RISPOSTA. — Gli alloggi costituenti il lotto I.N.A.-Casa di Boscoreale (cantiere n. 1007) sono stati collaudati il 21 maggio 1957 ed attualmente è in corso di elaborazione la loro caratura.

Per quanto riguarda le rifiniture indispensabili ai fini della abitabilità degli alloggi, a cui non si sarebbe provveduto da ben 5 anni, comunico che la gestione I.N.A.-Casa, mediante l'esecuzione di lavori per un importo complessivo di lire 4.500.000 negli anni 1954-1956, ha provveduto:

a regolarizzare lo smaltimento delle acque piovane nei cortili;

all'impianto di illuminazione esterna;

alla riparazione di piccole lesioni di assestamento;

ad eliminare qualche infiltrazione di acqua dalle terrazze;

ad installare contatori idrici separati per ogni alloggio;

alla costruzione di marciapiedi intorno ai fabbricati.

Da una visita ispettiva eseguita il 13 luglio 1957 è risultato che:

per l'edificio a riscatto, il signor Balzano, che momentaneamente esercita le funzioni di rappresentante degli assegnatari, ha dichiarato che gli inquilini non hanno motivo di reclamo;

per l'edificio in locazione, l'istituto case popolari di Napoli (ente amministratore) ha dichiarato che non risulta che gli inquilini si lamentino per lo stato degli alloggi o per l'amministrazione curata dall'istituto stesso;

ambedue gli edifici si presentano, sia esternamente sia internamente, in buone condizioni di abitabilità.

*Il Ministro.* GUI.

GRIFONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dei gravi abusi che, specialmente in alcune zone del Mezzogiorno, vengono commessi in tema di collocamento. L'interrogante si riferisce in particolare alla pratica che si va sempre più diffondendo di alcune piccole ditte di comodo che, legate ad organizzazioni di parte (A.C.L.I., C.I.S.L., ecc.) ed operando a stretto contatto con esse, assumono operai, li occupano fittiziamente per uno o due giorni, e poi, attraverso i cosiddetti « passaggi di cantiere », li passano ad altre imprese che li impiegano più stabilmente.

Tale pratica, che l'interrogante ha avuto modo di rilevare essere largamente in atto ad Ariano Irpino (Avellino), porta a svuotare delle sue funzioni più importanti gli uffici di collocamento e ad insaiurare un collocamento privato di parte, che reca attentato alla libertà dei lavoratori. (26908).

RISPOSTA. L'interrogante rileva che piccole ditte assumerebbero fittiziamente lavoratori, per poi passarli ad altre aziende ai sensi dell'articolo 11, penultimo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (per il quale — com'è noto — è ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra).

La citata disposizione legislativa, come ha avuto occasione di chiarire, a suo tempo, il Consiglio di Stato in seguito ad apposito quesito formulato da questo Ministero non prevede alcuna limitazione ai passaggi dei lavoratori da una azienda all'altra, trattandosi della libera circolazione di lavoratori già occupati che sfuggono, quindi, alla regolamentazione dell'avviamento al lavoro posta dalla legge per un razionale impiego dei prestatori d'opera disoccupati.

Non sembra che tale interpretazione della norma possa consentire interventi da parte dell'ispettorato del lavoro, a meno che non si tratti di aziende le quali, avendo la facoltà di assumere lavoratori senza fare ricorso agli uffici di collocamento o a mezzo di richiesta nominativa (articolo 11, terzo comma, punto 6°), e articolo 14, terzo comma lettera a) della legge 29 aprile 1949, n. 264), si prestano a fornire, facendo ricorso al sistema del passaggio diretto ed immediato, la mano d'opera

così assunta ad altre ditte, allo scopo di eludere la vigente disciplina del collocamento.

Per evitare tali frodi alla legge, assicuro l'interrogante di aver disposto affinché il competente ispettorato del lavoro svolga accurate indagini nel comune di Ariano Irpino per accertare se si verifichi l'inconveniente segnalato.

*Il Ministro:* GUI.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali tempestivi provvedimenti pensino di adottare, perché la società italiana spiriti (S.I.S.) non attui il deliberato ed annunciato proposito di chiudere lo stabilimento di distillazione di Galatina (Lecce) che, per molti anni e sino a pochi mesi or sono, in quel comune depresso del Salento, è stata l'unica industria esistente. In detta industria si procedeva alla lavorazione dei fichi secchi, della vinaccia e del vinello, per la estrazione dell'alcole e di altri sottoprodotti e vi trovavano lavoro, come impiegati e come operai, oltre 80 unità lavorative, per buona parte dell'anno.

Se hanno inteso e con quali iniziative, prendere in considerazione la vivissima agitazione che si è venuta a creare tra quei lavoratori ed in quasi tutta la cittadinanza, e della quale si sono fatti interpreti sindaco ed amministratori comunali, rappresentanze sindacali ed economiche, tutti interessati al mantenimento in quel comune salentino dell'unica industria ivi esistente. È di tutta evidenza il grave danno economico e sociale che deriverebbe al comune di Galatina (Lecce) dalla chiusura di tale industria e per i lavoratori in essa direttamente interessati e per le larghe schiere di cittadini: contadini, mezzadri, fittavoli, coltivatori diretti, e piccoli operatori industriali del vino, i quali non saprebbero più a chi vendere i propri prodotti.

In definitiva, si chiede che — nello spirito dei più volte annunciati provvedimenti di potenziamento delle industrie esistenti nel Mezzogiorno d'Italia — non si arrechi un ulteriore danno alla già depressa, provata ed arretrata economia agricola del Salento, ma si intervenga prontamente perché la S.I.S. superi le ragioni economiche, pretestuosamente addotte a sostegno del proprio ingiusto provvedimento di chiusura del ricordato stabilimento di distillazione. (25355).

RISPOSTA. — Lo stabilimento di Galatina della ditta S.I.S. risulta attualmente aperto per la lavorazione delle vinacce.

Le facilitazioni fiscali auspiccate dagli interroganti sono state adottate, con carattere di generalità, col recentissimo decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, ora in corso di conversione.

*Il Ministro delle finanze:* ANDREOTTI.

GUADALUPI e MACRELLI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della difesa.* — Per conoscere, in relazione alle precisazioni rese note dal Ministero delle partecipazioni statali e riportate sulla stampa del 31 luglio 1957, il preciso stato attuale del « problema della unificazione » delle due compagnie aeree italiane (società L.A.I. ed Alitalia); quali mezzi e quali forme siano già state fissate e siano ancora allo studio e quando sarà data una definitiva ed organica soluzione a tale istanza economica, tecnica e finanziaria la cui importanza, ai fini di un effettivo, rapido e coordinato sviluppo dei traffici aerei civili interni ed internazionali, deve impegnare più attivamente e responsabilmente il Governo.

In particolare chiede di conoscere:

a) se ed in quale misura l'I.R.I. abbia acquistato la maggioranza del capitale azionario delle due società aeree italiane L.A.I. ed Alitalia;

b) quali provvedimenti sul piano sociale, tecnico, amministrativo, funzionale ed economico si intendano adottare per assicurare il mantenimento in attività di servizio, il riconoscimento dei diritti quesiti nei precedenti ed attuali rapporti di impiego e di lavoro, di tutto il personale dipendente dalle ricordate due società aeree (funzionari, dirigenti, piloti, impiegati, personale tecnico specializzato, assistenti di volo, operai ed addetti ai servizi aeroportuali, ecc.) qualificata e capace categoria cui questa incerta e indefinita situazione e la mancanza di chiare e responsabili assicurazioni determinano uno stato di giustificata preoccupazione. (28132).

RISPOSTA. — Il problema della unificazione delle due compagnie di navigazione aerea è stato risolto mediante la messa in liquidazione della L.A.I. e la integrazione dell'Alitalia, che ha assunto la nuova denominazione di « Alitalia — Linee aeree italiane ».

La partecipazione diretta dello Stato al capitale delle società aeree italiane è del 26,96 per cento per l'Alitalia e del 42,4 per cento per la L.A.I.

Inoltre, l'I.R.I., possiede il 34,39 per cento delle azioni dell'Alitalia ed il 10,9 per cento di quelle della L.A.I.



Di conseguenza la partecipazione statale costituisce la maggioranza del capitale delle società stesse.

Per quel che concerne il personale della L.A.I., l'accordo per l'unificazione ne prevede il passaggio (a domanda) alle dipendenze della Alitalia, nei modi che saranno successivamente stabiliti, conservando le qualifiche, i diritti di anzianità e le retribuzioni attualmente goduti.

Tale passaggio avverrà gradualmente, cioè in relazione e in concomitanza con l'inizio dell'esercizio da parte dell'Alitalia, in gestione diretta, delle singole linee gestite dalla L.A.I.

*Il Ministro delle partecipazioni statali:* Bo.

INGRAO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dello sciopero intrapreso dai 250 operai della fabbrica di laterizi D'Agostino di Formia (Latina) che si prolunga ormai da alcune settimane. Chiede altresì di sapere se è a conoscenza che lo sciopero è stato provocato:

1°) dal mancato rispetto del contratto di lavoro in ordine agli istituti delle ferie, della regolamentazione del cottimo, della attrezzatura igienica sanitaria e dalla mancata iscrizione dello straordinario sulle buste;

2°) dal fatto che siano mancati fino ad oggi interventi energici degli organi dello Stato onde far rispettare le leggi sociali relative alle questioni indicate;

3°) dalla dichiarata volontà dell'industriale di non voler trattare sia queste questioni, sia quella della istituzione del premio di produzione in considerazione della aumentata produttività del lavoro.

Chiede infine di sapere se il ministro non ritenga necessario convocare le parti dal momento che i tentativi di conciliazione esperiti su scala provinciale sono falliti, mentre il prolungarsi dello sciopero arreca una grave perdita economica ai lavoratori e all'economia stessa di Formia. (28002).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha seguito con ogni interessamento, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Latina e dell'ispettorato regionale del lavoro di Roma, le vicende della società Matteo D'Agostino di Formia sin dall'8 luglio 1957, epoca in cui la maestranza, ammontante a circa 240 unità, attuò uno sciopero per il mancato accoglimento, da parte dell'azienda, della richiesta di applicare il contratto nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni operaie con l'associazione nazionale industria dei laterizi, in

luogo di quello stipulato fra l'associazione centro-meridionale industriali dei laterizi e la federazione italiana lavoratori edili, sezione laterizi.

Le altre richieste inoltrate dalla parte operaia riguardavano la concessione dell'indennità di mensa e del premio di produzione, non previsti dal contratto di lavoro che l'azienda ritiene di dover applicare.

L'ufficio provinciale del lavoro di Latina ha convocato varie volte le parti per esaminare la situazione e per cercare di raggiungere un accordo, ma ogni tentativo è riuscito, sino ad ora, vano.

Nel contempo, l'ispettorato regionale del lavoro di Roma, a sua volta, in occasione di una ispezione, ha elevato, a carico della ditta, verbale di contravvenzione per l'accertata inosservanza alle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale ed ha inoltre diffidato la ditta ad osservare le disposizioni contenute in altre leggi sulle assicurazioni sociali.

Questo Ministero segue la situazione determinatasi presso l'azienda D'Agostino e — ove le circostanze possano crearne le indispensabili premesse — non mancherà di agevolare la più confacente soluzione della vertenza.

*Il Ministro:* GUI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire presso la direzione generale dell'I.N.A.-Casa affinché vengano effettuati i necessari lavori allo stabile di Tavernerio (Como).

Si tratta di lavori sollecitati fino dall'aprile 1956 e mediante tutte le assicurazioni in proposito non ancora effettuati.

Per sapere se il ministro non crede di voler condurre un'inchiesta onde conoscere per quali ragioni tale stabile sia stato costruito con materiali scadenti, ad esempio il legname, che a detta di tecnici non era stagionato, troppo leggero e insufficiente.

Risulterebbe all'interrogante che il collaudo è stato eseguito senza sentire i promotori delle già note lamentele. Così come ha avuto carattere sospettoso l'affrettata sostituzione del geometra che dirigeva i lavori, senza però che si fosse eseguito un controllo sul lavoro precedente. (27864).

RISPOSTA. — Il fabbricato I.N.A.-Casa in Tavernerio, costruito dall'amministrazione provinciale di Como quale stazione appaltante e responsabile della esecuzione dei lavori, ha presentato, dopo la chiusura del collaudo, vari

piccoli inconvenienti specie nella copertura del tetto e nelle pareti a nord, che denunciano accentuati fenomeni di condensa, dovuti alla località notevolmente fredda e ventosa.

La gestione I.N.A.-Casa è all'uopo intervenuta anche con ispezioni tecniche, e dette disposizioni alla stazione appaltante affinché venisse redatta la perizia dei lavori per lo stanziamento della somma necessaria.

Pervenuta tale perizia la gestione I.N.A.-Casa ha approvato la spesa di lire 1.300.000 con la quale sarà al più presto eliminato ogni inconveniente.

Quanto all'accennata sostituzione di un geometra, dipendente dall'amministrazione provinciale, trattasi di un provvedimento preso da un ente che nulla ha a che fare con la gestione I.N.A.-Casa, la quale, pertanto, non può risponderne.

*Il Ministro:* GUI.

**LUCIFREDI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intenda studiare e predisporre un provvedimento col quale si consenta agli enti locali, con misura di carattere generale, il pagamento rateato dei contributi dovuti alla cassa pensioni per i propri dipendenti.

Si fa rilevare che il pagamento in unica soluzione risulta non di raro motivo di aggravio e di difficoltà per gli enti locali, e si fa presente che le richieste singole talvolta presentate per pagamenti rateati vengono esaminate di solito con molto ritardo, sicché di fatto viene spesso meno l'utilità pratica della richiesta.

Si chiederebbe fosse esaminata la possibilità di consentire un pagamento distribuito in sei o in tre rate, senza onere di interessi di mora a carico dell'ente locale. (27526).

**RISPOSTA.** — In base agli ordinamenti della cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della cassa per le pensioni ai sanitari e della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, facenti parte degli istituti di previdenza di questo Ministero, l'accertamento del contributo annuo, sebbene abbia riguardo agli iscritti in servizio al 1° gennaio, richiede molteplici adempimenti preliminari alla emissione dei ruoli di riscossione, per cui è previsto dalla legge che il relativo versamento, in unica soluzione, da parte degli enti, debba essere effettuato a metà d'anno.

Il sistema dell'accertamento per anno, e non per mese, ed il conseguente sistema del

pagamento una volta l'anno, stabiliti dalle vigenti disposizioni, hanno per iscopo di snellire nel miglior modo le complesse operazioni amministrative che si rendono necessarie per il buon funzionamento del servizio.

Per altro, da ciò non deriva agli enti locali, dal punto di vista finanziario, alcun aggravio, in quanto i versamenti, pur essendo in unica soluzione, avvengono, come si è detto, non prima del 30 giugno. Anzi è da rilevare che i molteplici adempimenti, cui si è fatto sopra cenno, nella maggior parte dei casi, per una serie di motivi di forza maggiore, non riescono ad essere effettuati nei termini previsti dalla legge. Allora, l'ente locale versa il contributo senza interessi di mora, entro il primo giorno del mese successivo a quello dell'emissione del ruolo, che in casi predetti avviene frequentemente verso la fine dell'anno.

Circa le domande di ratizzazione, di sovente presentate dagli enti locali, è da precisare che esse, quando sono giustificate da motivi che meritano benevola considerazione, vengono sempre e tempestivamente accolte dagli istituti di previdenza. È vero che qualche tempo può intercorrere, in quanto le domande predette richiedono un'istruttoria e devono poi essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione degli istituti stessi. Tuttavia, ciò non comporta una inutilità pratica delle richieste, in quanto, nelle more della definizione, gli enti soprassedono dall'effettuare il pagamento in unica soluzione.

Premesso quanto sopra, si dà, comunque, assicurazione che ogni proposta intesa a modificare l'attuale sistema di accertamento e di riscossione dei contributi non mancherà di essere sottoposta alla attenta considerazione della commissione di studio prevista dall'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, che viene periodicamente nominata per l'esame dei bilanci tecnici delle casse pensioni e per le questioni connesse.

È evidente, però, che qualora si ammettesse, nelle linee generali, il pagamento del contributo a rate scadenti in epoche posteriori all'anno cui il contributo stesso si riferisce, non si potrebbe prescindere dall'applicazione degli interessi di mora, al fine di salvaguardare il necessario equilibrio tecnico tra entrate ed oneri.

*Il Ministro:* MEDICI.

**MAGLIETTA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se si è fatta una inchiesta sulla situazione dei

lavoratori del molino e pastificio Chirico di Acerra, per accertare:

1°) se sono applicati i contratti di lavoro, le leggi sociali e le tabelle salariali vigenti;

2°) se è applicato il recente accordo stipulato dal padrone presso l'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

3°) se è vero che si licenziano lavoratori per la sola ragione di avere fatto uno sciopero, allo scopo di chiedere l'applicazione del suddetto accordo;

per conoscere inoltre (come chiesto anche da un deputato della maggioranza) se si intende: revocare la licenza per l'esercizio di industria nel territorio nazionale; accertare, ai fini fiscali, i maggiori utili derivanti dall'inumano trattamento fatto ai lavoratori; disporre che tutti gli enti pubblici e sussidiati con denaro pubblico interrompano ogni rapporto commerciale con ditte che agiscano in tal modo;

per conoscere, infine, se il Ministero ha imposto la revoca dei licenziamenti. (27853).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 27696, del deputato Colasanto, pubblicata a pagina XIII).*

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è vero che i lavori di una palazzina dell'I.N.A.-Casa di Sant'Antonio Abate (Napoli) sono interrotti (pur dovendosi solo procedere all'attintatura) perché l'I.N.A.-Casa non paga;

per conoscere se questo ostacolo sarà rimosso, consentendo ai lavoratori beneficiari di poter ottenere l'assegnazione. (28022).

RISPOSTA. — A quanto consta, i lavori del cantiere I.N.A.-Casa in Sant'Antonio Abate sono stati interrotti per il fallimento dell'impresa appaltatrice. Si attende la nomina, da parte del tribunale di Napoli, del giudice delegato e del curatore del fallimento per la definizione delle pendenze a norma di legge.

Nel frattempo l'I.N.A.I.L. — stazione appaltante — sta redigendo lo stato di consistenza delle opere, allo scopo di poter procedere al più presto al completamento dei lavori a mezzo del supplente.

Risulta del pari che si stanno svolgendo vive sollecitazioni al comune di Sant'Antonio Abate, perché provveda al completamento dell'allacciamento idrico dello stabile, in modo che nel più breve tempo possibile gli alloggi in parola possano essere completati e consegnati agli assegnatari.

*Il Ministro: GUI.*

MAGLIETTA E SACCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sono informati della sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti che ha autorizzato a consegnare alle autorità giapponesi un militare assassino;

se è esatto che la Corte suprema americana ha affermato: « La questione della giurisdizione in caso di reato contro la legge dei paesi ospiti, sia da parte dei nostri soldati all'estero che di soldati di altri paesi negli Stati Uniti, è regolata da accordi reciproci »;

se esistono per l'Italia questi « accordi reciproci » e quali sono. (27703).

RISPOSTA. — Il Ministero degli affari esteri è a conoscenza della sentenza con cui la Corte suprema degli Stati Uniti ha deciso che il militare William S. Girard di stanza in Giappone, accusato di omicidio, sia consegnato alle autorità giapponesi per essere giudicato dai tribunali di quel paese.

Tale sentenza si riferisce esclusivamente ai rapporti in materia giurisdizionale vigenti tra gli Stati Uniti d'America ed il Giappone, sui quali, come gli interroganti si renderanno certamente conto, non spetta al Governo italiano entrare in merito.

Per quanto concerne la partecipazione dell'Italia ad accordi internazionali regolanti materia analoga, si precisa che essa ha aderito alla convenzione fra gli Stati partecipanti al trattato del nord Atlantico sullo statuto delle loro forze, firmata a Londra il 19 luglio 1951, resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335; ed al protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtù del trattato del nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952, reso esecutivo con legge 30 novembre 1955, n. 1338. Inoltre, con decreto presidenziale 2 dicembre 1956, n. 1666, sono state emanate norme regolamentari per l'applicazione dell'articolo VII della convenzione sopra ricordata, che si riferisce appunto all'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato di soggiorno delle forze armate straniere e dello Stato di origine delle forze medesime e regola i casi di giurisdizione prevalente, esclusiva e concorrente, nonché la rinuncia all'esercizio della giurisdizione stessa.

È da osservarsi in proposito che gli accordi che impegnano, fra gli altri paesi, Italia e Stati Uniti d'America hanno carattere di reciprocità in quanto tutti gli Stati ad essi partecipanti possono, a seconda delle circostanze, rivestire la qualifica di Stati di « origine », ai

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

quali cioè appartengono le forze armate, o quella di Stati di « soggiorno », sul cui territorio cioè si trovano le forze stesse.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri:* FOLCHI.

MANCINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere se sono informati sulle continue violazioni della legge sul lavoro notturno fatte da numerosi panifici della provincia di Cosenza, inutilmente finora denunciate dalle organizzazioni sindacali alle autorità locali, ed in conseguenza se non ritengano dare disposizioni perché vengano applicate a carico dei trasgressori le sanzioni previste dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952. (28033).

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte su quanto forma oggetto della interrogazione è risultato che l'ispettorato del lavoro di Cosenza ha intensificato, durante l'anno in corso, la propria azione di vigilanza per l'applicazione della legge predetta, ed ha effettuato n. 141 ispezioni a 120 panifici, a seguito delle quali sono stati trasmessi all'autorità giudiziario n. 45 verbali di contravvenzione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1952, n. 63, laddove è previsto che, in caso di recidiva, all'aggravamento della pena può aggiungersi la sospensione dell'esercizio dell'industria fino ad un mese, si rileva che tale sospensione costituisce, a norma del codice penale, una pena accessoria, la quale pertanto può essere irrogata solo dal giudice.

Per altro, è da tener presente che in pratica la predetta sospensione può raramente essere applicata, poiché tale pena accessoria presuppone la recidiva, condizione che si verifica molto sporadicamente poiché di solito il contravventore, di volta in volta, attraverso l'oblazione estingue il reato evitando così ogni sentenza di condanna.

Assicuro, comunque, l'interrogante che l'ispettorato del lavoro di Cosenza continuerà a svolgere la più attenta azione di vigilanza nei confronti dei panifici della provincia.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* GUI.

MARABINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritiene di accogliere la ripetuta richiesta avanzata dal comune di Imola (Bologna) per l'approvvigionamento idrico dell'importante frazione di Sesto Imolese, per il quale si è chiesto il beneficio della legge 3 agosto 1949, n. 589.

L'assoluta urgenza, sotto ogni rapporto, dell'esecuzione di tale opera, è riconosciuta da ogni ceto cittadino, dalle autorità provinciali e dall'unanime voto del consiglio comunale, che ripetutamente ha dovuto porre il problema. (27357).

RISPOSTA. — La domanda del comune in parola sarà tenuta presente in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici di legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

*Il Ministro:* TOGNI.

MUSOLINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano intervenire, ciascuno nell'ambito della rispettiva competenza, a favore dei lavoratori del comune di Staiti (Reggio Calabria) i quali non ricevono il salario loro dovuto, nonché gli assegni familiari, dal 1° marzo all'8 maggio 1957, dalla impresa Iannolo Giovacchino, da Reggio Calabria, per prestazioni d'opera, eseguite nel cantiere di costruzione della strada comunale Staiti-statale 106.

L'interrogante fa presente che i suddetti lavoratori sono stati costretti a scendere in sciopero, dopo le vane insistenze della loro organizzazione sindacale locale, allo scopo di richiamare l'attenzione dell'autorità tutoria sulle loro condizioni di miseria.

La mancanza di provvedimenti energici in difesa di quei lavoratori da parte della suddetta autorità costringe l'interrogante a chiedere il tempestivo intervento dei ministri interrogati, nonché il provvedimento della cancellazione dall'albo della impresa Iannolo, recidiva altre volte nell'inadempienza verso i lavoratori e quindi verso i capitolati di appalto, che la puntualità del pagamento dei salari prescrivono. (27401).

RISPOSTA. — L'impresa Iannolo Giovacchino, appaltatrice, per conto del Ministero dei lavori pubblici, delle opere di completamento della S.C.O. strada statale 106-Staiti (Reggio Calabria) i cui lavori sono tuttora in corso con circa 15 operai, ha regolarizzato in data 6 luglio 1957 il pagamento sia dei salari che degli assegni familiari sicché i lavoratori, prima in sciopero, successivamente all'esazione delle competenze, sono tornati al lavoro.

Poiché la ditta era effettivamente morosa nel pagamento fin dal 1° marzo del 1957 e poiché i reiterati interventi e diffide erano risultati infruttuosi, l'ispettorato del lavoro di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

Reggio Calabria, in data 13 giugno 1957, aveva prospettato al locale genio civile l'opportunità di procedere al pagamento diretto delle competenze.

Nelle more dell'esecuzione della relativa procedura la ditta però, come si è detto, ha effettuato i pagamenti.

Essendo, per altro, emerso che la stessa impresa è, al momento, morosa nel pagamento delle competenze in un altro cantiere della provincia (lavori di ripristino dell'acquedotto consorziale dei comuni di Ardore, Benestare, Careri, per conto del genio civile), ove in atto sono in forza venticinque operai, i quali, per l'indicato motivo, sono in sciopero dal 23 giugno 1957, il predetto ispettorato, attesa l'inutilità delle reiterate diffide, ha del pari richiesto al genio civile l'effettuazione del pagamento per surrogazione.

In effetti, l'ispettorato del lavoro di Reggio Calabria ha segnalato più volte al provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria e al genio civile l'opportunità dell'adozione a carico dell'impresa di provvedimenti disciplinari, atti ad evitare il ripetersi di agitazioni degli operai, ed analoghi provvedimenti sono stati richiesti dal prefetto della provincia.

Con comunicazione del 28 agosto 1957, il locale genio civile ha comunicato che l'impresa era stata sospesa a tempo indeterminato dall'invito alle gare d'appalto indette dall'amministrazione dei lavori pubblici.

Tale provvedimento non ha potuto, però, ovviamente dispiegare immediatamente i suoi effetti, perché le opere di cui si è detto erano di già appaltate all'impresa in questione.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* GUI.

PACCIARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è esatto che la L.A.I. intende sopprimere lo scalo a Reggio Calabria, e in caso affermativo se non ritiene necessario intervenire per scongiurare questo proposito che, senza arrecare grande giovamento all'amministrazione della L.A.I., creerebbe grave nocimento agli interessi della città di Reggio Calabria e alla regione. (28410).

RISPOSTA. — Il traffico tra Reggio Calabria e Roma si è sempre rivelato molto scarso; infatti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1956 si è registrata, sul percorso Reggio Calabria-Roma e viceversa, una media di 3,60 passeggeri per viaggio.

Il mantenimento di tale servizio, pertanto, non è giustificato da ragioni economiche di

traffico ed in conseguenza la società Alitalia, che dopo le decisioni adottate nell'assemblea degli azionisti del 29 agosto 1957, ha assunto la nuova ragione sociale di « Alitalia-Linee aeree italiane » e la direzione di tutte le linee aeree italiane, con decorrenza 6 ottobre 1957 sopprimerà il servizio Roma-Reggio Calabria-Catania in quanto, per ciò che concerne il traffico Roma-Catania, altro collegamento viene esercitato con velivoli *Convair* della stessa Alitalia.

Per non privare tuttavia Reggio Calabria di un collegamento giornaliero con la capitale, è stato ottenuto dall'Alitalia che lo scalo di Reggio Calabria, il quale fino al giorno 5 ottobre 1957 sarà effettuato ancora con la linea L.A.I. 414 Roma-Reggio Calabria-Catania, con decorrenza dal giorno successivo venga inserito sulla linea L.A.I. 303/302 Roma-Palermo che, pertanto, con effetto dalla data del 6 ottobre, seguirà il percorso Roma-Reggio Calabria-Palermo.

Si assicura comunque che, in sede di riassetto delle linee aeree interne e soprattutto dopo che le condizioni del campo di Reggio Calabria lo permetteranno, verrà riesaminata, con la massima attenzione, la questione dei collegamenti interessanti detta città.

*Il Sottosegretario di Stato:* CARON.

PENAZZATO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per contenere i prezzi della carne bovina, che sono in costante aumento da due anni a questa parte, specialmente nelle grandi città.

Tali aumenti, come è noto, incidono notevolmente sul tenore di vita delle categorie meno abbienti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere con quali mezzi si intenda stimolare e facilitare un maggiore afflusso di carne al consumo, ai fini del contenimento dei prezzi e della più razionale alimentazione anche delle categorie meno abbienti. (28290).

RISPOSTA. — I prezzi delle carni bovine hanno segnato effettivamente, da due anni a questa parte, un lento e continuo rincaro, in corrispondenza dell'analogo andamento registrato nelle quotazioni del bestiame da macello.

Il fenomeno è dovuto principalmente alla insufficiente disponibilità di bestiame da carne sul mercato nazionale.

Per quanto concerne specificamente le carni macellate è, tuttavia, da tener presente che le preferenze dei consumatori vanno orien-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

tandosi sempre più verso i tagli pregiati, i quali, pertanto, a causa della sempre maggiore richiesta, sono esposti a più sensibili aumenti di prezzo. È da considerare, altresì, la incidenza, sui prezzi di vendita al consumo delle carni, degli aumenti intervenuti, nel periodo di tempo considerato, nelle spese generali degli esercizi.

Gli uffici del comitato interministeriale dei prezzi, pur non intervenendo, in via sistematica, sulla determinazione dei prezzi della carne, seguono attentamente il fenomeno allo scopo di contenerne le ripercussioni al consumo, attraverso la vigilanza e l'intervento, ove necessario, dei comitati provinciali.

Per porre rimedio, comunque, alla cenata situazione le amministrazioni competenti — particolarmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — già da tempo hanno posto allo studio il problema, ed il Governo conta di risolverlo con i provvedimenti recentemente adottati, miranti a favorire l'allevamento del bestiame da carne.

Sono state, infatti, disposte provvidenze creditizie per la zootecnia, mediante l'emanazione della legge 8 agosto 1957, n. 777 con la quale 5 miliardi di lire sono stati destinati alla costituzione di un fondo di rotazione per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonché il miglioramento della lavorazione, della conservazione del commercio delle carni, del pollame e di uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi ed attrezzature agricole, di mangimi e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.

La stessa legge prevede, inoltre, la possibilità dell'esenzione del dazio doganale per l'importazione di bestiame da destinare all'allevamento per ingrasso, qualora non vi sia sufficiente disponibilità nazionale.

Per quanto riguarda l'importazione del bestiame, si fa presente che dai paesi aderenti all'O.E.C.E. essa è stata da anni « liberalizzata » e, quindi, può avvenire senza alcun limite di quantità. Aderiscono all'O.E.C.E., tra gli altri paesi, la Francia, l'Austria, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svizzera. Detti paesi rappresentano i tradizionali mercati di vasto rifornimento di animali vivi e di carni per il consumo italiano.

*Il Sottosegretario di Stato: MICHELI.*

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato che il lungo tratto stradale tra gli abitati di Dorgali e Baunei, della strada statale n. 125 « orientale sarda », non è ancora asfaltato; e se non intenda provvedere per l'esecuzione di tale opera con ogni possibile sollecitudine. (27608).

RISPOSTA. — L'A.N.A.S. è perfettamente a conoscenza dei tratti delle strade statali della Sardegna ancora da depolverizzare, e da tempo ha predisposto un organico programma per la graduale sistemazione di tali tratti.

Nel citato programma rientra anche il tratto stradale segnalato dall'interrogante.

Ai relativi lavori si potrà, però, provvedere non appena lo consentiranno le disponibilità del bilancio dell'A.N.A.S.

*Il Ministro: TOGNI.*

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato che il tratto Gavoi-Sorgono, della strada statale n. 128 « centrale sarda » sulla quale si svolge un notevole traffico, non è ancora asfaltato; e se non intenda disporre per la esecuzione di tale opera con ogni possibile sollecitudine. (27609).

*(La risposta è identica a quella data all'interrogazione precedente).*

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia informato dei seguenti inconvenienti esistenti nella strada statale n. 16 « Adriatica »:

1°) dal chilometro 296 + 394 al chilometro 297 + 050, frana « Barducci », frazione Palombella di Ancona, il tratto è pericoloso perché la strada slitta;

2°) a Falconara il passaggio a livello sulla linea ferroviaria Falconara-Roma rallenta il traffico automobilistico obbligandolo a lunghe soste a causa delle frequenti chiusure, ragione per cui sarebbe opportuno eliminarlo ponendovi adeguati sistemi segnaletici;

3°) dal chilometro 305 al chilometro 308, « Piano della Baraccola », la strada è molto stretta e pericolosa al transito;

e se non intenda disporre gli opportuni provvedimenti per eliminare i predetti inconvenienti. (27611).

RISPOSTA. — Sui singoli punti della surriportata interrogazione si forniscono le seguenti notizie:

1°) Frana « Barducci ». — Il tratto della strada statale n. 16 « Adriatica », dal chilo-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

metro 296 + 394 al chilometro 297 + 050, è stato recentemente sistemato mediante la costruzione di gabbionate a sostegno del terrapieno, lo spostamento (a monte della strada) della triplice condotta idrica che alimenta la città di Ancona e l'allargamento a metri 12,50 della sede stradale, di cui metri 10,50 con piano carreggiabile bitumato.

Dopo tale sistemazione il traffico si svolge in detto tratto in modo regolare e senza intralci di sorta.

Il movimento franoso della suaccennata località interessa, oltre alla statale, anche la linea ferroviaria Bologna-Ancona che scorre parallelamente, lato mare, alla statale stessa, ed ha formato oggetto — anche da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato — di lunghi studi e di continue spese, senza, per altro, ottenere risultati definitivi in quanto tale movimento franoso si ripercuote a profondi strati del sottosuolo.

Il compartimento della viabilità di Ancona segue attentamente detto fenomeno per giungere ad elaborare un progetto di definitiva sistemazione.

2°) Passaggio a livello di Falconara. — L'unica soluzione per eliminare detto passaggio a raso — che rappresenta effettivamente un serio intralcio alla circolazione — sarebbe di costruire un cavalcavia alla linea ferroviaria, che non può essere realizzato in sito a causa della serie interrotta di fabbricati esistenti ai lati della statale, ma dovrebbe essere spostato più a nord. Tale soluzione è però subordinata all'attuazione, da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, del progettato spostamento della linea Roma-Falconara nonché dei depositi e dei parcheggi della stazione di Falconara.

Il passaggio a livello in questione è ben segnalato con i regolamentari cartelli.

3°) Piano della Baraccola dal chilometro 305 al chilometro 308. — Il citato tratto è formato da due lunghi rettili raccordati da una curva ad ampio raggio, si svolge con andamento planimetrico pianeggiante ed ha una larghezza del piano viabile di circa metri 9 fra i cigli con un minimo di metri 7,50 di piano carreggiabile bitumato, ha perciò una larghezza di carreggiata maggiore dei tratti contigui e di lunghe estese della stessa statale che hanno solo metri 6 di sezione bitumata e transitabile.

*Il Ministro: TOGNI.*

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda intervenire presso l'ufficio postale di

Viddalba (comune di Aggius, provincia di Sassari) affinché venga ripristinato il servizio di distribuzione della corrispondenza a domicilio nella località di Laigheddu, effettuato sempre in precedenza dalla istituzione di detto ufficio e fino al dicembre 1954, e dopo di questa data inspiegabilmente sospeso. (27755).

RISPOSTA. — Sciogliendo la riserva fatta con la lettera n. 23298/1114/27755 Int. del 7 agosto 1957, si precisa anzitutto che prima dell'epoca indicata nell'interrogazione, la località di cui trattasi non risulta abbia mai beneficiato del recapito a domicilio della corrispondenza. Quest'ultima veniva, invece, ritirata direttamente dai destinatari, o loro incaricati, presso l'agenzia postale.

Laigheddu è infatti una località di appena 90 abitanti circa, distante meno di un chilometro dalla frazione di Viddalba, della quale fa parte, ed in cui è situata l'agenzia predetta.

Tuttavia, il servizio di distribuzione della corrispondenza, affidato in accessorio al titolare dell'agenzia e che fino a poco tempo fa era limitato al solo centro della citata frazione di Viddalba, con il 1° agosto 1957 è stato esteso anche alla località di Laigheddu.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

RICCIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà dato inizio ai lavori di costruzione della strada di circosollazione di Cimitile di Nola (Napoli) data la impossibilità assoluta di mantenere il traffico sulla via interna al paese per i tanti gravi inconvenienti che si verificano. (27797).

RISPOSTA. — Per la costruzione della variante di Cimitile di Nola (lungo la strada statale n. 7 « Appia ») il compartimento della viabilità di Napoli ha già redatto un progetto ammontante a circa 250 milioni.

Tale opera non è stata ancora eseguita in quanto le limitate disponibilità di bilancio dell'A.N.A.S., in rapporto alle numerose e pressanti esigenze dell'intera rete delle strade statali — estesa per circa 25 mila chilometri — non hanno consentito di provvedere al relativo finanziamento.

La suddetta esigenza è, però, tenuta presente per potervi provvedere alla prima favorevole occasione.

*Il Ministro: TOGNI.*

SACCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sullo stato della pratica presentata il 28 dicembre 1953, dall'amministrazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

comunale di Albinea (Reggio Emilia), per la costruzione, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dell'acquedotto che permette la sufficienza di acqua ad uso domestico alla popolazione del centro comunale della frazione Botteghe e zone adiacenti. (28094).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero non ha potuto accogliere negli scorsi esercizi finanziari la domanda del comune in parola, essendosi dovuto dare la precedenza ad altre opere di maggiore necessità ed urgenza.

Si assicura, comunque, che la richiesta del detto comune sarà tenuta presente, in sede di formulazione di prossimi programmi di opere da ammettere ai benefici di legge, compatibilmente, beninteso, con le disponibilità dei fondi di bilancio ed in relazione alle altre numerose richieste del genere.

*Il Ministro: TOGNI.*

**SALA E GRASSO NICOLOSI ANNA.** —  *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

1°) se sono a conoscenza dei licenziamenti di operai eseguiti dalla fabbrica C.I.S.A.S. di Palermo, costruttrice di ingranaggi, che ha ampiamente fruito di sovvenzioni sia dello Stato che della regione;

2°) se intendono intervenire presso la direzione della C.I.S.A.S. per la riassunzione degli operai licenziati;

3°) l'ammontare dei contributi dati alla C.I.S.A.S. dallo Stato e dalla regione. (25933).

**RISPOSTA.** — La società costruttrice ingranaggi C.I.S.A.S. è stata costituita nel 1951 con capitale sociale di lire 200 milioni sottoscritto pariteticamente dalla regione siciliana, da un gruppo siciliano facente capo al commendator Rocco Gargione, e dalla società Daldi e Matteucci con sede in Milano e stabilimento a Porretta Terme (Bologna).

L'attività della società è rivolta alla costruzione di ingranaggi e parti di ricambio per automezzi, trattori e veicoli industriali, nell'ambito della organizzazione commerciale della società Daldi e Matteucci.

La società dispone di uno stabilimento bene attrezzato, nel quale avevano trovato occupazione oltre 100 dipendenti.

La gestione dello stabilimento è risultata antieconomica con continue perdite di esercizio. Il consiglio di amministrazione nel gennaio 1956 deliberò un aumento del capitale

sociale da 200 a 250 milioni, che non fu versato, però, da nessuno dei due gruppi. Per tale motivo è stato deciso un ridimensionamento dell'azienda con la riduzione del personale dipendente da 100 a 65 unità.

Interventi sono stati effettuati da parte dell'ufficio del lavoro di Palermo, ma il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo.

La crisi viene attribuita ad insufficienza di ordini di lavoro e a deficienze tecniche sia degli organi dirigenti che della mano d'opera.

Con molta probabilità l'azienda in esame, analogamente ad altre industrie meccaniche siciliane, ha trovato finora scarse possibilità di sviluppo nella economia industriale dell'isola.

Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi accordati alla C.I.S.A.S., di cui al punto terzo della sopra trascritta interrogazione, si fa presente che la materia è di competenza della regione siciliana.

A semplice titolo di informazione si comunica che la predetta azienda ha beneficiato della somma di 66 milioni di lire da parte della regione ed ha usufruito di tutte le altre agevolazioni finanziarie e fiscali previste dalle leggi regionali.

La C.I.S.A.S. non fa parte del gruppo I.R.I.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio: SULLO.*

**SANTI.** —  *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritiene opportuno disporre la costruzione in Varese di un palazzo da destinare a sede degli uffici finanziari, attualmente sparsi in vari punti della città.

Il concentramento in unica sede dei predetti uffici ne agevolerebbe il funzionamento nell'interesse delle amministrazioni finanziarie e del pubblico. (28373).

**RISPOSTA.** — Questo Ministero sta svolgendo ogni possibile interessamento diretto a dare idonea e conveniente sistemazione agli uffici finanziari di Varese.

Al riguardo si precisa che, non esistendo alcuna possibilità di far luogo alla costruzione diretta o all'acquisto dell'edificio idoneo da parte di questo Ministero, data l'indisponibilità in bilancio di somme all'uopo destinate, si sta esaminando la possibilità di promuovere l'acquisto — da parte degli istituti di previdenza — di un edificio nel quale possano essere concentrati tutti gli uffici finanziari di detta città.

*Il Ministro: ANDREOTTI.*



LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

SCARPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In ordine alla situazione esistente nello stabilimento di Aosta della società nazionale Cogne, per ciò che concerne l'osservanza della legge sul collocamento degli invalidi di guerra.

In detta azienda, di integrale e diretta proprietà dello Stato, non viene rispettata la legge per il collocamento degli invalidi di guerra, la percentuale dei quali, rispetto al totale degli operai, dei tecnici e degli impiegati, è inferiore a quanto disposto.

Ad aggravare questa illegale situazione, inammissibile in un settore di attività dove diretta è la responsabilità degli organi di Governo, quali gestori di una proprietà del demanio dello Stato, è intervenuto il licenziamento dell'invalido di guerra geometra Antonio Meneguzzi, operato dalla direzione il 15 maggio 1957.

Nulla potrebbe escepire alla diminuzione del contingente di invalidi di guerra derivato dal licenziamento citato, se esso fosse stato giustificato. Invece esso è stato operato senza alcun motivo e conseguentemente comunicato senza la prescritta motivazione, sollevando le energiche prese di posizione di tutti i giornali di tutte le correnti politiche della valle, per la notorietà del geometra Meneguzzi, conosciuto come valoroso partigiano.

Poiché ora la sede di Aosta dell'opera nazionale invalidi di guerra, per ottenere il rispetto della legge sul collocamento degli invalidi di guerra, non ha altro mezzo che rinviare lo stesso geometra Meneguzzi alla società nazionale Cogne, con lettera che ne dispone l'assunzione, l'interrogante chiede di conoscere quali misure il Governo intende adottare per garantire che la direzione della Cogne rispetti la legge. (27394).

RISPOSTA. — L'invalido di guerra Antonio Meneguzzi fu assunto nell'ottobre 1947, con la qualifica di operaio, presso gli stabilimenti siderurgici di Aosta della società nazionale « Cogne » e fu poi assegnato alla qualifica di impiegato di terza categoria con decorrenza 1° luglio 1949.

Il medesimo è stato licenziato in data 15 maggio 1957 dagli stessi stabilimenti, con la regolare corresponsione delle indennità di preavviso e di anzianità.

Circa le cause del licenziamento in questione è comunque da escludere che esso sia stato determinato da intenti di rappresaglia.

D'altro canto, il ricorso contro il licenziamento, promosso dal Meneguzzi presso il collegio arbitrale previsto dall'accordo intercon-

federale del 18 ottobre 1950, è stato poi abbandonato dallo stesso interessato, a seguito dell'intervenuto accordo fra l'associazione valdostana industriali e la camera confederale del lavoro di Aosta, a chiusura della vertenza stessa.

Con l'abbandono del suddetto ricorso da parte del Meneguzzi, è stata esclusa automaticamente la possibilità di un ripristino del rapporto di lavoro preesistente fra la « Cogne » ed il Meneguzzi medesimo, quest'ultimo ha espressamente dato atto della risoluzione di tale rapporto, mediante il ritiro delle proprie spettanze e dei documenti personali, che egli ha effettuato presso gli uffici della società.

Per quanto riguarda la qualifica di invalido di guerra, rivestita dal Meneguzzi, sembra superfluo ricordare come la abbondante giurisprudenza in materia abbia ripetutamente stabilito che tale qualifica non comporta in alcun modo un diritto alla stabilità del rapporto di impiego.

Anche nel caso in questione, la società nazionale « Cogne » non ha mancato di rispettare le disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi; in particolare, da parte della stessa società, è stato tempestivamente richiesto l'avviamento al lavoro di altro invalido di guerra in sostituzione del Meneguzzi, e la sede di Aosta dell'O.N.I.G. ha recentemente segnalato per l'assunzione l'invalido geometra Paioli Carlo, che ha preso servizio l'8 luglio 1957.

Ciò premesso, si reputa opportuno comunicare qui di seguito i dati relativi al collocamento di invalidi di guerra presso la ditta interessata:

invalidi di guerra assunti nell'ultimo quadriennio, n. 16;

invalidi civili per fatti di guerra, assunti nell'ultimo quadriennio, n. 7;

invalidi per servizio assunti nell'ultimo quadriennio, n. 9;

orfani di guerra assunti nell'ultimo quadriennio, n. 25. In totale n. 57.

Tali assunzioni — avvenute a seguito di regolare avviamento da parte degli organi a ciò delegati per legge — sono così distribuite per anno: 1953, n. 18, 1954, n. 7, 1955, n. 10, 1956, n. 22.

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:* GUI.

SCOTTI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere quali prov-

vedimenti intendono adottare, il più presto possibile, per impedire che il pulviscolo di scorie di cemento, emanato dagli sfiatatori dei molini della cementeria E.T.E.R.N.I.T. di Ozzano Monferrato (Alessandria) abbia ulteriormente a rendere l'aria irrespirabile con conseguente danno per la pubblica salute; fa presente, inoltre, che detto pulviscolo depositandosi abbondantemente sulla campagna circostante rende il foraggio che si produce polveroso e quindi dannoso alla salute del bestiame e rende gli altri prodotti agricoli, specie la frutta e l'uva, disgustosi e nocivi alla salute della laboriosa popolazione rurale della zona casalese. (27171).

**RISPOSTA.** — La società per azioni E.T.E.R.N.I.T. esercisce una cementeria in Ozzano Monferrato.

Interessata da questo Ministero nei modi più opportuni a quanto esposto dall'interrogante, la società predetta ha fornito le seguenti delucidazioni.

I due forni verticali della cementeria emettevano polvere e fumo che, essendo giudicati dannosi alle colture circostanti e al bestiame, hanno dato origine a proteste da parte degli interessati.

I due forni sono ora fermi perché di recente è entrato in funzione un nuovo forno rotante *Lepol*.

Come è noto, nei forni verticali l'aria viene isufflata a pressione dal basso per bruciare il carbone; e, attraversando così tutta la colonna del *clincher* in formazione, all'uscita dal camino trasporta con sé la polvere risultante dalla macinazione della pietra.

La società ha assicurato che il forno *Lepol*, rispetto a quelli verticali, presenta due notevoli vantaggi, derivanti dalla sua maggiore perfezione tecnica: la eliminazione quasi completa della polvere ad opera di appositi captatori installati sul circuito di espulsione dei fumi; l'aspirazione dei prodotti della nafta combusta mediante ventilatori a bassa pressione che, attraverso cicloni captatori, li espellono all'esterno.

Oltre tali dispositivi, incorporati nel forno, la società ha informato di avere installato ultimamente dei filtri per il recupero delle polveri sia sull'impianto di macinazione del cemento, sia sui sili di omogeneizzazione della pietra macinata.

Con gli accorgimenti indicati non solo la emissione di polvere sarebbe stata ridotta al minimo, ma, non essendo più insufflata l'aria in pressione, i prodotti della combustione del forno non possono più essere spinti a distanze

notevoli, come avveniva prima della adozione del nuovo impianto di cottura.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha confermato che, secondo notizie ricevute dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Alessandria, a seguito degli accorgimenti adottati dalla società Eternit, gli inconvenienti segnalati dall'interrogante sono stati quasi del tutto eliminati.

Gli stessi agricoltori, prima preoccupati della sensibile quantità di polvere e di rifiuti che si posava sulle piante, rendendo talvolta inutilizzabili i relativi prodotti, oggi non manifestano più alcuna preoccupazione.

È stata rivolta, comunque, particolare raccomandazione alla direzione dei suddetti stabilimenti affinché sia costantemente provveduto alla manutenzione dei filtri e degli apparecchi captatori, per assicurarne il continuo e perfetto funzionamento.

*Il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*  
SULLO.

**SENSI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — con riferimento all'incresciosa situazione in cui versa la frazione di San Morello del comune di Scala Coeli (Cosenza), della quale si è occupata anche la stampa estera (*Journal de Genève* del 6 ed 8 giugno 1957) — se non possa intervenire per sollecitare la costruzione del primo stralcio della strada di allacciamento della frazione alla statale 106. (27447).

**RISPOSTA.** — Con decreto presidenziale del 18 maggio 1957, n. 9167, sono stati approvati il progetto generale di lire 200 milioni e quello di primo stralcio dell'importo di lire 45 milioni, per la costruzione della strada di cui all'interrogazione.

I lavori relativi a tale primo stralcio sono attualmente in corso di esecuzione.

*Il Ministro: TOGNI.*

**SENSI.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere se non possano intervenire per sollecitare la costruzione delle case per i pescatori di Trebisacce e negli altri centri della provincia di Cosenza, compresi nel programma già da tempo annunciato. (27448).

**RISPOSTA.** — Per la costruzione di alloggi di tipo popolare, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, da destinare a famiglie di pescatori allocate in abitazioni improprie e malsane, sono state effettuate, nell'ambito del-

la provincia di Cosenza, assegnazioni per una spesa complessiva di lire 100 milioni.

I progetti per la costruzione degli alloggi nei comuni di Corigliano, Diamante e Rossano sono stati già approvati da questo Ministero con formali decreti in corso di registrazione alla Corte dei conti, mentre il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha già autorizzato l'istituto autonomo case popolari di Cosenza — cui è affidata l'esecuzione del susseguente programma costruttivo — ad indire la gara di appalto dei relativi lavori.

Il progetto dei lavori di costruzione da eseguirsi nel comune di Trebisacce, già approvato dal comitato tecnico amministrativo presso il suddetto provveditorato, è stato restituito per alcune rettifiche all'ufficio del genio civile competente, che provvederà al più presto a ritrasmetterlo a questo Ministero per gli ulteriori provvedimenti di approvazione.

Il progetto per la costruzione degli alloggi nel comune di Acquappesa, già predisposto dall'istituto autonomo case popolari di Cosenza, è stato inviato all'ufficio del genio civile per il successivo inoltramento, ove nulla osti, al provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, il quale è stato già interessato a disporre per il suo sollecito esame.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

**SENSI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quali criteri siano stati distribuiti i finanziamenti alle cooperative edilizie ed i motivi per i quali la provincia di Cosenza viene sistematicamente trascurata in dette distribuzioni. (27449).

**RISPOSTA.** — I criteri in base ai quali vengono assegnati i contributi alle cooperative edilizie, data la scarsità dei fondi annualmente disponibili, del tutto insufficienti alle richieste che ogni giorno pervengono, debbono necessariamente tener conto di molteplici circostanze, quale ad esempio la classe sociale dei cooperatori, le loro condizioni economiche e oltre a tutto deve presiedere un equo senso distributivo in modo che le provvidenze statali non si concentrino in poche cooperative, ma siano proporzionalmente distribuite nell'intero territorio nazionale.

Nello scorso esercizio finanziario per la città di Cosenza sono state finanziate tre cooperative edilizie, e precisamente la « San Francesco di Paola-Domus Mea », la « Domus Nostra » e « Italia », le quali hanno ottenuto ciascuna il contributo annuo del 4 per cento, per 35 anni, sulla spesa di lire 40 milioni.

*Il Ministro:* TOGNI.

**SENSI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli risulti che i lavori per la costruzione della strada che deve unire al consorzio civile il comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), avviati nel lontano 1950, vengono condotti con esasperante lentezza, si da lasciare temere che occorreranno dei lustri per il completamento della strada; e per conoscere se non creda intervenire decisamente, disponendo lo stanziamento degli ulteriori fondi eventualmente necessari.

L'interrogante dà notizia della esasperazione di quella civica amministrazione, espressa con deliberazione 30 giugno 1957, nella quale si preannunziano le dimissioni del consiglio. (27559).

**RISPOSTA.** — I lavori concernenti il quinto ed ultimo lotto per la costruzione della strada comunale di allacciamento dell'abitato di San Lorenzo Bellizzi, per l'importo di lire 230 milioni, hanno effettivamente subito per motivi stagionali una sospensione dal 29 novembre 1956 al 10 maggio 1957.

La costruzione della detta strada si svolge in terreni molto accidentati e difficili nonché a quote variabili da metri 750 a metri 930, per cui nello scorso inverno 1956 si rese necessaria la cennata sospensione.

Sebbene l'attuale ritmo dei lavori sia normale, questa amministrazione ha invitato l'impresa esecutrice a dare un maggiore impulso ai lavori stessi, in modo che l'opera possa essere ultimata al più presto possibile.

E da tenere, però, presente che detti lavori, a parte il fatto che l'esiguità dei fondi di bilancio non ha consentito il relativo finanziamento in un'unica soluzione, non possono andare al di là di un certo ritmo, in quanto devono eseguirsi in un sol senso, trattandosi di allacciamento di un comune isolato.

*Il Ministro:* TOGNI.

**SENSI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire, in accoglimento dei voti della popolazione, per il finanziamento delle seguenti opere interessanti l'importante centro di Cetraro (Cosenza):

1°) raccordo del porto alla nuova stazione ferroviaria di Cetraro Porto-Antica Lampezia: raccordo di poche centinaia di metri;

2°) ampliamento del piazzale esterno della stazione: il comune a sue spese ha proceduto alla sistemazione e bitumazione del viale di accesso alla stazione, dove fanno capo tre linee di autopulman.

Si richiama l'attenzione del ministro sui voti espressi dalla civica amministrazione di Cetraro. (27560).

RISPOSTA. — Questo Ministero non può che confermare quanto già comunicato all'interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 26196, e cioè che la rada di Cetraro non risulta classificata fra i porti nazionali e pertanto qualsiasi opera deve essere eseguita a cura e spese del comune interessato.

Questa amministrazione è intervenuta nella costruzione di quel porto soltanto mediante la concessione di un contributo sulla spesa necessaria, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Nulla risulta circa il raccordo del porto alla nuova stazione ferroviaria di Cetraro Porto-Antica Lampezia.

Si informa inoltre che recentemente quel comune ha presentato un progetto dell'importo di lire 277 milioni per il completamento del porto, nonché la domanda di contributo ai sensi della succitata legge nella spesa stessa. Tale progetto si trova attualmente all'esame del consiglio superiore.

Anche in tale elaborato non è fatta alcuna previsione per la costruzione del succitato raccordo.

Per quanto concerne l'ampliamento del piazzale esterno e la costruzione di una pensilina alla stazione Cetraro, risulta che l'amministrazione interessata ha già avuto assicurazione della relativa esecuzione da parte del competente Ministero dei trasporti.

*Il Ministro TOGNI.*

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per l'accoglimento della istanza dell'amministrazione provinciale di Cosenza, intesa ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo per la costruzione del terzo tronco della strada bivio Savuto-18 tirrenica inferiore.

È un'opera assolutamente necessaria ed urgente. (27647).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 27357 del deputato Marabini, pubblicata a pagina XXVIII).*

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché sia costruito un gruppo di case minime in Cleto e Savuto di Cleto (Cosenza), dove

buona parte degli abitanti vive — se così può dirsi — in stalle e terreni inqualificabili. (27648).

RISPOSTA. — Questo Ministero è a conoscenza delle necessità abitative del comune di Cleto e della frazione Savuto e non mancherà di tenerli presenti in sede di compilazione dei programmi costruttivi che verranno realizzati in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, nei limiti, s'intende, delle disponibilità finanziarie e compatibilmente con le molteplici esigenze degli altri centri della provincia.

*Il Ministro: TOGNI.*

SENSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se non possano intervenire affinché la cooperativa « La Demaniale », con sede in Cosenza (tra impiegati dell'amministrazione finanziaria, tutti senza casa), ottenga il contributo previsto dalle disposizioni vigenti, chiesto da più anni. Sono numerose famiglie senza casa. (27649).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità dei fondi di bilancio per l'assegnazione di contributi alle cooperative edilizie non hanno consentito di accogliere la domanda della cooperativa di cui si tratta.

Si è preso, comunque, buona nota della segnalazione perché venga tenuta presente in occasione della nuova assegnazione ordinaria di contributi alle cooperative, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle numerose richieste avanzate da altri sodalizi.

*Il Ministro dei lavori pubblici: TOGNI.*

SENSI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non intendano intervenire affinché sia sollecitamente definita la pratica per l'edificio scolastico di Albidona (Cosenza).

Questo comune — tra i più abbandonati della Calabria — attende da tempo la soluzione di questo suo vitale problema ed ha già inoltrato, da tempo, al genio civile di Cosenza il relativo progetto. (27650).

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Albidona, da eseguirsi ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, trovasi presso l'ufficio del genio civile di Cosenza, il quale non ha potuto inoltrarlo al provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro per i successivi adempimenti,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

dato che sono sorte contestazioni sulla pre-scelta area.

Tali contestazioni, dagli accertamenti eseguiti dal genio civile, sono risultate infondate, e di ciò è stata informata la prefettura interessata che ad oggi non ha fatto conoscere il proprio avviso al riguardo.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* TOGNI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire affinché il suo dicastero voglia concedere il contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa di lire 70 milioni, al comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), in modo che si possa procedere al più presto alla esecuzione dei lavori per la via interna di quel citato acquedotto, di cui alla domanda riprodotta nei termini in data 26 dicembre 1956. (28222).

*(La risposta è identica a quella data alla interrogazione n. 27357 del deputato Marinini, pubblicata a pagina XXVIII).*

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli consti che fino ad oggi nessun provvedimento è stato adottato in merito a precedente interrogazione n. 19208, della quale esiste già risposta scritta, tendente ad ottenere la disposizione di dare immediato inizio ai seguenti lavori di consolidamento, più volte richiesti dall'amministrazione comunale e dalla popolazione di San Giorgio Lucano (Matera):

1°) contrada « Sotto gli Orti », nella zona adiacente al canale che passa tra il paese e il bosco comunale;

2°) contrada « Lacco », nella zona tra la rotabile e i terreni dei signori Guarino e Fazio;

3°) contrada « Sodano-Codicino », nella zona del piccolo fiume che attraversa la contrada.

Si tenga presente, in proposito, che nelle prime due zone indicate non si è avuto — sino ad oggi — nessun sopralluogo di tecnici, mentre la terza è stata visitata da un funzionario del genio civile di Matera, che eseguì i necessari rilievi ed assicurò che si sarebbe provveduto alla esecuzione dei lavori.

Il comune di San Giorgio Lucano attende, inoltre, che si dia corso ai lavori di sistemazione stradale del rione « Selva Nuova ».

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere la data approssimativa in cui potranno essere iniziate queste opere di pubblica

utilità, indispensabili per scongiurare al paese i gravi pericoli derivanti da franamenti o slittamento dei terreni.

Nella risposta il ministro, disposti i necessari accertamenti, aveva riferito quanto segue:

1°) contrada « Sotto gli Orti ». occorrerebbe provvedere all'esecuzione di lavori di imbrigliamento del canale della Selva che attraversa tale contrada e che si svolge fra l'abitato e il bosco comunale, allo scopo di arrestare la progressiva erosione del fondo del canale con scalzamento delle pendici e conseguente franamento delle sponde;

2°) contrada « Zacco »: per tale contrada, nella quale ricade anche la strada « Selva Nuova », occorrerebbero lavori di consolidamento di non assoluta urgenza;

3°) contrada « Sodano-Codicino »: occorrerebbero lavori di sistemazione idraulica della fiumarella Sodano.

Alla esecuzione di tali lavori non è stato possibile finora provvedere data la limitata disponibilità di fondi.

Si assicura tuttavia che di tali necessità non si mancherà di tenere conto — specie per quanto riguarda i lavori di cui al punto 3°) per i quali si riconosce l'urgenza — in relazione alle disponibilità dei fondi per il prossimo esercizio finanziario.

Nel caso in cui al ministro consti che a nessuno dei lavori prestabiliti è stato dato corso con danno e delle numerose opere stesse e per la popolazione che poteva vedersi alleviata la disoccupazione imperante, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti del caso egli intenda adottare. (26555).

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione, si comunica quanto segue:

1°) per la contrada « Sotto gli Orti » nella zona adiacente al canale che passa tra il paese ed il bosco comunale occorrerebbero lavori di sistemazione idraulica, più che lavori di consolidamento, in quanto in quel versante dell'abitato sono stati già costruiti in passato muri di consolidamento a valle della via Vittorio Emanuele per assicurare la stabilità delle case site lungo la stessa via. Si tratterebbe, pertanto, di lavori miranti alla sistemazione del fosso della Selva che solo indirettamente contribuirebbero anche all'ulteriore consolidamento dell'abitato, lavori per i quali, tuttavia, non si ravvisa nessun carattere di urgenza ed ai quali, comunque, non si può al momento provvedere poiché, stante l'esiguità delle assegnazioni di bilancio, non

è stato possibile prevedere alcuna spesa per opere del genere;

2°) per quanto riguarda la contrada « Lacco » nella zona tra la rotabile ed i terreni dei signori Guarino e Fazio, si tratta di un fosso sito a valle della strada San Giorgio-Noepoli ai margini dell'abitato la cui esistenza per ora non costituisce alcuna minaccia per le poche case site a monte della suddetta strada la quale, nel tratto indicato, non presenta alcuna traccia di dissesto causato dal predetto fosso. Nella stessa contrada Lacco, nella quale ricade la zona di via Selva Nuova, sono in corso i lavori di impermeabilizzazione delle vie del nuovo rione a consolidamento dell'abitato allo scopo di impedire le infiltrazioni di acque meteoriche nel sottosuolo.

Tali lavori vengono annualmente disposti nei limiti consentiti dalle assegnazioni di bilancio;

3°) per quanto, infine, concerne la contrada « Sodano-Codicino » nella zona del piccolo fosso che attraversa la contrada, sono stati di recente eseguiti lavori di sistemazione idraulica della fiumarella Sodano-Codicino per un importo di lire cinque milioni. Al lavoro di completamento, per i quali è prevista la spesa di lire 9.020.000, si provvederà nel corso del corrente esercizio.

*Il Ministro:* TOGNI.

**SPADAZZI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come intende intervenire presso l'ufficio provinciale del lavoro di Matera perché definisca a termini di legge la pratica interessante undici lavoratori di Bernalda (Matera): Afferrì Giovanni di Marino, Di Pierro Antonio di Vincenzo, Catrignano Leonardo di Nicola, Galitelli Donato fu Michele, Lazzazera Cosimo fu Vito, Plati Rocco fu Filippo, Parisi Bernardino fu Antonio, Rinaldi Leonardo fu Donato, Russo Domenico fu Giuseppe, Torracò Domenico di Donato e Siraco Leonardo fu Michele, i quali, malgrado abbiano diritto alla qualifica di salariati fissi, e siano iscritti all'ufficio del lavoro come operai specializzati dell'agricoltura nella categoria « vivaisti », sono stati licenziati dal lavoro presso il vivaio di Metaponto, dipendente dall'ispettorato ripartimentale del corpo forestale in data 15 gennaio 1956 senza alcun riconoscimento dei diritti loro provenienti da quella qualifica di lavoro, e che lo stesso ispettorato ripartimentale si rifiuta di riassumere con la qualifica loro spettante, pretendendo considerarli quali braccianti a giornata ai fini di eventuali riassunzioni al lavoro.

L'interrogante fa presente che gli interessati hanno sottoposto le loro ragioni all'ufficio provinciale del lavoro di Matera sin dall'11 febbraio 1957, senza poi averne alcuna comunicazione o decisione. (27566).

**RISPOSTA.** — Gli undici operai elencati nella interrogazione hanno prestato la loro attività, saltuariamente, nel vivaio di Metaponto e non possono, di conseguenza, essere considerati « salariati fissi ».

Il corpo forestale dello Stato — ispettorato ripartimentale di Matera — interpellato in argomento ha precisato che le assunzioni di salariati temporanei, con contratto annuale rinnovabile (corrispondenti ai salariati fissi della terminologia corrente), vengono direttamente effettuate dal Ministero dell'agricoltura e foreste e per contingenti limitatissimi sulla base della disponibilità dei relativi capitoli di bilancio. I lavori di ordinaria coltura e manutenzione di un vivaio forestale impongono, invece, l'assunzione di aliquote di mano d'opera, variabili notevolmente nel tempo, durante l'anno (giornalieri di campagna). Tali assunzioni vengono disposte direttamente dagli ispettorati del corpo forestale.

Gli undici operai sono stati assunti, appunto, dal locale ispettorato ripartimentale, perché da adibirsi come giornalieri — cioè soggetti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato — alla ordinaria coltura e manutenzione del vivaio di Metaponto.

La qualifica professionale rivestita da detti lavoratori, iscritti nelle liste dell'ufficio di collocamento come « vivaisti », non attribuisce loro, di per se stessa, alcun particolare diritto ad una assunzione con contratto annuale.

Questo Ministero non può che condividere il parere espresso dall'ufficio provinciale del lavoro di Matera, il quale ritiene che lo *status* di salariato fisso non risulta connesso automaticamente ad alcuna qualifica professionale, ma deve risultare da formali intese tra le parti, tenuto conto, per la provincia di Matera, della definizione adottata nel vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, in base alla quale « per salariato fisso » si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto a termine non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiede, e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.

Tali condizioni non sono identificabili nel rapporto di lavoro instaurato tra gli undici

lavoratori avventizi interessati e l'ispettorato del corpo forestale.

Gli operai di cui trattasi, infatti, sono stati sempre retribuiti in base al numero delle giornate di lavoro effettivo svolto, con quindicinali-paga, mentre il solo capo vivaista è retribuito a mese, in quanto è stato assunto come salariato fisso.

L'ufficio provinciale del lavoro di Matera ha, comunque, fatto rilevare che gli operai di cui trattasi non hanno mai presentato istanza all'ufficio stesso, chiedendone l'intervento per la soluzione della questione prospettata.

*Il Ministro: GUI.*

**SPAMPANATO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Su quanto segue:

Il signor Valentino Capone aveva un contratto con l'amministrazione delle poste e telegrafi per il servizio di procacciato tra l'ufficio postale di Cascano di Sessa Aurunca (Caserta) e la stazione ferroviaria della stessa Cascano, sulla linea Sparanise-Formia. Soppresso il servizio ferroviario di littorine e sostituito con servizio di autobus il 24 marzo 1957, il Capone cessò dal servizio con un preavviso di un paio di giorni. Ora, a quattro mesi da quella data, lo stesso Capone non è riuscito ancora a riscuotere dalla direzione provinciale delle poste e telegrafi di Caserta le competenze maturate nel marzo, l'indennità contrattuale di buonuscita e gli arretrati relativi al conglobamento dal 1° luglio 1956 al marzo 1957. Ai ripetuti solleciti almeno per lo stipendio di marzo e la buonuscita di diretta competenza della direzione di Caserta il Capone non si è visto praticamente dare alcuna risposta.

L'interrogante chiede se l'amministrazione postale abbia il diritto di trattare così un cittadino, dopo di avere con esso rescisso un regolare contratto, e se il ministro non ritenga di disporre perché il Capone sia liquidato in ogni suo avere al più presto. (28145).

**RISPOSTA.** — Il signor Valentino Capone — tuttora portalelettere a Cascano di Sessa Aurunca — ha effettuato cumulativamente il servizio di recapito relativo a tale sua qualità, con quello di procacciato dal quale ultimo è cessato il 23 marzo 1957. Per tale motivo, la pratica relativa al conglobamento delle competenze, ed alla sistemazione contabile della posizione dell'interessato, è risultata piuttosto complessa e laboriosa.

Ad ogni modo, la competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di

Caserta ha di recente provveduto a corrispondere al Capone quanto a lui dovuto per il mese di marzo 1957 e quanto gli spettava dal 1° luglio 1956 in applicazione delle norme sul conglobamento delle retribuzioni.

Delle somme, quindi, reclamate e a lui dovute, l'interessato rimane ora creditore del solo premio di buona uscita che non ha potuto finora essere liquidato in attesa appunto dell'accertamento della retribuzione conglobata. La liquidazione sarà per altro effettuata quanto prima, e cioè appena completati gli ulteriori adempimenti necessari per l'emissione del relativo mandato.

*Il Ministro: MATTARELLA.*

**SPONZIELLO.** — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendono intervenire, ciascuno nel proprio settore di competenza, disponendo anche all'occorrenza facilitazioni fiscali, allo scopo di evitare l'integrale trasferimento e smobilitazione delle distillerie S.I.S. di Galatina (Lecce).

Tale minacciato provvedimento priverebbe tra l'altro di lavoro più di cinquanta famiglie e si ripercuoterebbe negativamente sulla già scarsa economia di quella cittadina. (25331).

**RISPOSTA.** — Lo stabilimento di Galatina della ditta S.I.S. risulta attualmente aperto per la lavorazione delle vinacce.

Le facilitazioni fiscali auspiccate dall'interrogante sono state adottate, con carattere di generalità, col recentissimo decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, ora in corso di conversione.

*Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.*

**TOGNONI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quando intende accogliere la richiesta avanzata dal comune di Magliano in Toscana (Grosseto) relativa alla costruzione, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, di un pubblico ambulatorio nella frazione di Pereta. (27816).

**RISPOSTA.** — Con decreto ministeriale 5 agosto 1952, n. 3762, venne concesso il contributo statale sulla spesa di lire 1.608.000, per i lavori di costruzione dell'ambulatorio in Pereta. Il comune interessato, in data 4 agosto 1954, esperì la gara di appalto dei lavori che, per l'insufficienza dei prezzi, andò deserta, per cui si rese necessario rielaborare il progetto stesso al fine di aggiornare i prezzi unitari. Tale elaborato venne inoltrato nel marzo 1957

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1957

e con decreto ministeriale in data 3 aprile 1957, è stato approvato e confermato il contributo statale.

Con ministeriale 24 maggio 1957, né è stata data comunicazione al comune interessato per provvedere all'inizio dei lavori.

*Il Ministro:* TOGNI.

TROISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere se, considerata la gravissima situazione nella quale si trova l'economia delle province pugliesi fondata sulle produzioni del vino, dell'olio e delle mandorle oggi in crisi per l'assoluta mancanza di richieste, non ritengano necessario ed urgente:

a) disporre l'immediata sospensione dell'importazione di olii di semi, di semi oleosi e grassetti, dato il profondo turbamento del mercato provocato dalle ingenti immissioni finora effettuate;

b) disporre una più rigorosa vigilanza sul divieto dell'importazione delle sostanze e sostanze e materie alcoligene, applicando severamente le sanzioni previste contro i trasgressori;

c) tutelare con maggiore efficacia, in sede di trattative internazionali, gli sbocchi alla nostra produzione di mandorle. (26112).

RISPOSTA. — In rapporto agli argomenti che formano oggetto della interrogazione si comunica quanto segue:

nel settore degli olii e dei semi oleosi sono già stati adottati, d'intesa tra le amministrazioni interessate, alcuni provvedimenti rivolti a tonificare il mercato dell'olio di oliva. Infatti con circolare n. GAR/8/7444 del 18 aprile 1957 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, è stata stabilita una nuova disciplina dell'abbinamento tra gli olii di semi statali e oli e semi oleosi di importazione in modo da ridurre l'afflusso di questi ultimi sul mercato nazionale.

Per quanto riguarda i « grassetti » si ricorda che con decreto-legge n. 1194, emanato in data 31 ottobre 1956, venne istituita una imposta di fabbricazione di lire 25 mila per quintale sugli acidi grassi, con punto di solidificazione inferiore a 48° C. destinati ad uso alimentare, allo scopo di scoraggiare l'importazione, rendendo antieconomica la loro destinazione ad uso alimentare.

Il problema degli olii continua ad essere oggetto di attento esame da parte delle amministrazioni interessate al fine di giungere ad

una disciplina sempre più completa dell'importante settore merceologico.

Per quanto concerne il punto b) dell'interrogazione, è da tener presente che l'utilizzo delle licenze di importazione relative alle sostanze e materie alcoligene è subordinato alla osservanza di particolari formalità, atte a garantire l'effettiva destinazione dei prodotti di cui trattasi all'uso alimentare.

A tale riguardo si comunica che il Ministero dell'agricoltura e foreste, al quale vengono segnalate le autorizzazioni alle importazioni di prodotti alcoligeni, provvede, tramite il servizio repressioni frodi, ad analoga segnalazione agli istituti dipendenti che eseguono accertamenti e controlli sulla effettiva destinazione finale dei prodotti importati.

Circa la necessità di tutelare con maggiore efficacia, in sede di trattative internazionali, gli sbocchi della nostra produzione di mandorle, si comunica che in gran parte dei paesi europei membri dell'O.E.C.E., l'importazione delle mandorle è libera. Nei confronti di taluni altri paesi invece l'esportazione ha luogo a valere sui contingenti specifici stabiliti dai relativi accordi commerciali.

Si può affermare che, in complesso, non esistono difficoltà di ordine amministrativo che possono aver recato intralcio alla nostra esportazione di mandorle, la quale è stata influenzata dall'andamento dei prezzi che rispecchia per altro una normale situazione di mercato.

*Il Ministro del commercio con l'estero:*  
CARLI.

VALSECCHI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Circa il seguito che si ha intenzione di dare alla richiesta avanzata in commissione centrale prezzi dai rappresentanti di alcune utenze industriali perché siano emanate norme limitative dell'applicazione dei prezzi minimi della energia elettrica di cui al paragrafo terzo del quinto capitolo del provvedimento 620 del comitato interministeriale dei prezzi.

L'interrogante crede opportuno ricordare che il principio di introdurre dei prezzi minimi, allo scopo di rivedere le condizioni di particolare favore di cui sono venute a fruire alcune grosse utenze in conseguenza dell'applicazione di un coefficiente unico di aumento ai prezzi del 1942, ha ottenuto nello scorso dicembre 1956 l'approvazione di tutti i settori del Parlamento; che detto principio ha un innegabile carattere moralizzatore del mercato dell'energia elettrica; che l'applicazione dei



prezzi più vicini ai costi riduce il pericolo che si mantengano in vita usi dell'energia elettrica errati dal punto di vista della economia nazionale, e che hanno perciò carattere di vero e proprio spreco. Ritene, pertanto, anche con riguardo all'opinione espressa dal Parlamento, che alla richiesta degli utenti interessati non debba essere dato seguito e che il ministro dell'industria debba dare assicurazione al riguardo. (25215).

RISPOSTA. — Si forniscono all'interrogante le ulteriori comunicazioni, per le quali era stata espressa riserva chiudendo la nota dell'11 aprile 1957, n. 1536.

Il provvedimento del comitato interministeriale prezzi 620, del 28 dicembre 1956, capitolo quinto, paragrafo terzo, attribuisce alle aziende elettriche la facoltà di applicare alle forniture con potenza impegnata oltre i 30 chilowatt, effettuate sia a consumatori diretti che ad imprese che rivendono energia elettrica, un prezzo limite inferiore (minimale), costituito da un corrispettivo di lire 580 per chilowatt-mese e di lire 4,50 a chilowatt-ora, previa detrazione da esso minimale dei nuovi sovrapprezzi (capitolo quarto, paragrafo primo, lettera *b*), nel caso di fornitura a consumatori diretti, nonché ancora di uno sconto dell'8 per cento nel caso di fornitura in alta tensione.

La tariffa limite inferiore (minimale) è applicabile soltanto alle forniture che, implicando il prelievo della energia e della potenza nei quantitativi previsti in contratto, non limitano la disponibilità di essa potenza in ore diurne, o in particolari periodi dell'anno, o in qualsiasi altro modo.

Restano fuori dal campo di applicazione del minimale le forniture a carattere stagionale, quelle soltanto notturne e quelle nelle quali il produttore si riserva la facoltà di sospendere o ridurre la erogazione.

Da quanto innanzi discende che l'applicazione del minimale riguarda unicamente le utenze a carattere continuativo, altrimenti indicate come utenze normali.

La tariffa limite inferiore (minimale) non può, inoltre, essere applicata nel caso di for-

niture a consumatori diretti, regolate da contratti nei quali o in correlazione ai quali siano state pattuite a favore del fornitore particolari prestazioni od obbligazioni, tuttora operanti, tali da avere influito sulla formazione del prezzo all'origine dei contratti stessi. Verificandosi tale ipotesi, il provvedimento 620 dispone che la revisione del prezzo debba essere effettuata in base alla situazione contrattuale in atto.

Nel caso le aziende fornitrici dell'energia elettrica non intenda avvalersi della facoltà loro riconosciuta dal provvedimento 620 capitolo quinto, paragrafo terzo — di applicare, cioè, una tariffa limite inferiore (minimale) alle utenze normali — esse aziende potranno seguire la regola generale di aumento: coefficiente moltiplicatore (24 volte i prezzi bloccati nel 1942) più sovrapprezzi.

L'adozione della indicata tariffa attua intendimenti politici, esposti in Parlamento ed aventi lo scopo di far cessare determinate situazioni di privilegio, di cui erano venute a fruire alcune grosse utenze per il blocco indiscriminato dei contratti di fornitura e per l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore sui prezzi bloccati nel 1942.

La segreteria del comitato interministeriale prezzi non ha mancato di esaminare accuratamente i casi di applicazione del « minimale » che avevano dato luogo a contestazioni da parte degli utenti, riuscendo il più delle volte a comporli amichevolmente.

Tuttavia cinque grandi società utilizzatrici di energia: Montecatini, Breda, Ilsa Viola, Fiat e Cisa Viscosa, hanno ritenuto di presentare ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, chiedendo l'annullamento del provvedimento del comitato interministeriale prezzi n. 620 per la sola parte riguardante le disposizioni relative al « minimale ».

L'Avvocatura generale dello Stato provvederà, in quella sede, alla difesa dell'amministrazione.

*Il Sottosegretario di Stato:* SULLO.